

Indagine sulle zone a traffico limitato



Indagine sulle zone a traffico limitato

Federalberghi

Indagine sulle zone a traffico limitato

a cura di ART&S srl

testi a cura di Laila Bauleo e Stefano Poeta

ha collaborato alla stesura del capitolo 3 Giovanni Sbandi

ha collaborato alla stesura del capitolo 4 Manuela di Federico

grafica di copertina: Noemi Moauro

seconda edizione rivista

EDIZIONI ISTA

Istituto Internazionale di Studi, Formazione e Promozione Turistico Alberghiera "Giovanni Colombo"

00187 Roma - via Toscana 1

Copyright © 2019 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Sommario

1. premessa	5
2. ZTL: definizione, finalità e principali caratteristiche.....	6
2.1. le norme statali	6
2.2. i permessi.....	7
2.3. l'accessibilità urbana per i turisti disabili	8
2.4. i permessi per i clienti degli hotel	9
2.5. la segnaletica	10
2.6. come si paga	11
2.7. il controllo degli accessi	11
2.8. le sanzioni	12
3. le ZTL nelle località turistiche.....	14
3.1. l'attenzione riservata alle strutture ricettive	14
3.2. le regole per l'accesso e il transito in ZTL dei veicoli dei clienti delle strutture ricettive.....	15
3.3. le regole per la sosta in ZTL dei veicoli dei clienti delle strutture ricettive.....	18
3.4. le procedure per il rilascio delle autorizzazioni	21
3.5. il costo del servizio (per gli autoveicoli)	21
3.6. i bus turistici.....	23
3.7. il costo del servizio (per i bus turistici)	28
4. il punto di vista degli operatori turistici	31
4.1. il giudizio generale sulla funzionalità delle ZTL	31
4.2. l'accesso alle informazioni sulle ZTL.....	32
4.3. la segnaletica di accesso alle ZTL	33
4.4. servizi e dotazioni a disposizione dei clienti degli hotel	34
4.5. i vantaggi indotti dalle ZTL	34
4.6. linee guida per migliorare il servizio	35
5. le guide degli alberghi.....	36

Federalberghi offre ai propri soci

una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale, relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business, convenzioni per ottenere sconti e agevolazioni, finanziamenti per la formazione, studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria, previdenza complementare ... e tanto altro.



www.ebnt.it



www.federalberghi.it



www.hotelmag.it



www.confiturismo.it



www.confcommercio.it



www.hotrec.org



www.10q.it



www.siaquest.it



www.federalberghi.it



www.conventionbureau.com



www.iccitalia.org



www.consorzioconoe.it



www.cfmt.it



www.federalberghi.it



www.fondir.it



www.fondomarionegri.it



www.fondofonte.it



www.fasdac.it



www.fondomariopastore.it



www.fondofast.it



www.fondoforte.it



www.quas.it



www.adapt.it



www.unibocconi.it/met



www.daikin.it



www.siae.it



www.zurich.it



www.scfitalia.it



www.unogas.it



www.unilever.it



www.daikin.it



www.nuovoimaie.it



www.grohe.it



www.mcwatt.it



www.hoistgroup.com



www.assobiomedica.it



www.resbd.com



www.unicredit.it



www.verticalbooking.com



www.fulcri.it



www.tinaba.it



www.alipay.it

Vuoi saperne di più sul sistema Federalberghi?

Rivolgiti con fiducia ad una delle 145 associazioni territoriali e regionali degli albergatori aderenti a Federalberghi.

I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it



www.mediahotelradio.com

1. premessa

Le città italiane fanno ampio ricorso alla limitazione del traffico veicolare, prevalentemente nei centri storici, ma non solo.

Sono famosi i casi di Siena, prima città italiana a limitare il traffico dentro le mura¹, con provvedimenti che hanno fatto scuola anche all'estero, e di Milano, con la zona a traffico limitato più grande d'Italia².

Ma le cosiddette ZTL sono presenti in una miriade di comuni, grandi e piccoli, da nord a sud, incluse ovviamente le località turistiche.

Federalberghi segue con attenzione l'argomento, in quanto l'istituzione di una zona a traffico limitato, oltre a coinvolgere i residenti, finisce per influenzare, nel bene e nel male, l'esperienza di viaggio dei turisti e l'organizzazione delle imprese che li accolgono.

Con la collaborazione di ART&S, abbiamo realizzato questo rapporto, che fotografa lo stato dell'arte da tre prospettive diverse:

- una sintetica illustrazione delle norme e delle prassi che regolano il funzionamento delle ZTL;
- una panoramica delle soluzioni adottate in 36 comuni ad alta intensità turistica;
- il parere degli operatori, con l'indicazione dei servizi approntati dalle strutture ricettive per ridurre i disagi che le limitazioni del traffico provocano ai turisti.

Poniamo volentieri il rapporto a disposizione di tutti coloro che siano interessati ad approfondire l'argomento, con l'obiettivo di segnalare le buone prassi da imitare e i passi falsi da non ripetere nella istituzione e nella gestione delle ZTL, auspicando di contribuire - per tal via - alla costruzione di città più accoglienti, sia per i residenti sia per i forestieri.

Bernabò Bocca

Presidente Federalberghi

¹ dal 4 luglio 1962 è vietata la sosta in piazza del Campo e dall'11 luglio 1965 il centro storico è stato chiuso al traffico

² nell'area, che copre quasi il 72% del territorio comunale, vivono 1.400.000 abitanti, cioè il 97,6% dei milanesi

2. ZTL: definizione, finalità e principali caratteristiche

Con l'acronimo "ZTL" (zona a traffico limitato)³ si indicano le aree in cui *"l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite⁴ o a particolari categorie di utenti e di veicoli⁵"*.

Una ZTL viene solitamente istituita allo scopo di regolare il traffico durante gli orari di maggiore affluenza, per contenere l'inquinamento dell'aria nelle zone pedonali e centrali e contribuire alla sicurezza dei pedoni, al mantenimento del decoro urbano e alla tutela di beni culturali o architetture di pregio.

Senza dimenticare l'effetto che l'istituzione di un pedaggio a pagamento produce sulle casse comunali.

Non mancano casi in cui l'esistenza di flussi turistici costituisce la ragione che induce il comune ad introdurre limitazioni al traffico, come ad esempio a Jesolo, in cui si considera *"notevole afflusso di persone e veicoli data la valenza turistica della nostra Città"*⁶ e a Sirmione, in cui il comune cita l'afflusso di turisti e l'aumento conseguente del parco veicolare circolante, che *"creano disturbo e pericolo per gli utenti dello stesso centro storico"*⁷.

2.1. le norme statali

L'istituzione delle ZTL è disciplinata dal Codice della Strada⁸, ai sensi del quale *"I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma."*

Il codice prevede altresì che, con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, vengano *"individuare le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati"*.

Il 28 giugno 2019, la Direzione Generale per la sicurezza stradale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato le *Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato*.

Il Ministero ha precisato che tali linee guida *"si applicano alle zone a traffico limitato di nuova realizzazione, nonché alle zone a traffico limitato esistenti sia nel caso di loro modifica e*

³ articolo 3, comma 1, punto 54, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada)

⁴ ad esempio, la ZTL può interessare alcune fasce orarie, alcuni giorni della settimana, alcuni mesi o periodi dell'anno

⁵ in alcuni casi i limiti alla circolazione sono generalizzati, in altri interessano solo alcune categorie, quali ad esempio veicoli di massa o dimensione superiore a determinate soglie, veicoli trasportanti merci pericolose, o veicoli con determinate classi ambientali; nella maggior parte dei casi, le limitazioni sono rivolte ai mezzi a quattro ruote, restando escluse dal divieto di circolazione moto e scooter

⁶ Città di Jesolo, settore polizia locale e appalti, ordinanza n. 62 del 16 maggio 2019

⁷ Comune di Sirmione, area vigilanza, ordinanza n. 1 del 17 gennaio 2019

⁸ articolo 7, comma 9, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

adeguamento, sia qualora si intenda attuare il controllo automatico” e “costituiscono in ogni caso il riferimento cui tendere per le zone a traffico limitato esistenti”.

2.2. i permessi

Alcuni veicoli possono essere autorizzati ad entrare e circolare all'interno di una zona a traffico limitato.



Secondo il Ministero, nelle ZTL permanenti, con divieto di accesso generalizzato a tutte le categorie di veicoli, “rientra nelle facoltà dell’Amministrazione comunale esentare dal divieto oltre alle categorie dei veicoli della polizia, ambulanze e vigili del fuoco e dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, anche altre categorie quali ad esempio i veicoli merci, specificando il periodo in cui è consentito il carico e scarico”.

Inoltre, sempre secondo le linee guida ministeriali, in tali zone “le Amministrazioni possono concedere l’autorizzazione a determinate categorie di utenti, quali i residenti, e di veicoli, quali il trasporto pubblico,

compresi i taxi, nonché ad altre categorie quali veicoli elettrici⁹, car sharing, noleggio con conducente (NCC), ecc.”¹⁰.

E’ altresì diffusa la possibilità di ottenere permessi speciali che consentono l’accesso temporaneo alle zone a traffico limitato esistenti sul territorio cittadino, in deroga ai divieti esistenti, per necessità comprovate e straordinarie.

I permessi in questione, generalmente, vengono rilasciati ai veicoli utilizzati per portare a termine attività quali traslochi, interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati, abitazioni, negozi e strade di accesso a case private, in caso di visite ed esami clinici per persone che presentano gravi problemi di deambulazione e per il carico e lo scarico di materiali e suppellettili necessari alla realizzazione di manifestazioni autorizzate.

Ciascun veicolo autorizzato alla circolazione temporanea deve risultare immediatamente identificabile tramite il permesso rilasciato dal Comune, da collocare all’interno del parabrezza, in maniera ben visibile e immediatamente identificabile.

⁹al riguardo, va peraltro osservato, che il comma 9 bis dell’articolo 7 del codice della strada stabilisce che i comuni debbano consentire, in ogni caso, l’accesso libero alle ZTL per i veicoli a propulsione elettrica o ibrida

¹⁰ Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato, punto 2.1

2.3. l'accessibilità urbana per i turisti disabili

La legge italiana prevede che la persona disabile (o chi la accompagna) dotata di contrassegno auto possa circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, oltre che nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia *“autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità”*¹¹.

A questo diritto si affianca spesso l’obbligo, per il conducente, di comunicare ex post al Comune il numero di targa dell’auto che è entrata nella ZTL.

La Cassazione ha tuttavia chiarito che *“l’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale... non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso”*¹².



In altri termini, la comunicazione è dovuta, ma è illegittima l’eventuale multa comminata a chi non l’abbia effettuata.

La tecnologia può facilitare l’adempimento degli obblighi amministrativi e, inoltre, agevolare la ricerca e l’uso corretto dei posti auto dedicati ai portatori di handicap.

Anni fa, alcune organizzazioni torinesi (AILA, ANIEP, CISAL Torino) hanno suggerito di inserire un “chip elettronico” fisso nel contrassegno dei portatori di handicap, che potesse essere letto dai rilevatori collocati nei varchi di accesso delle ZTL e insieme potesse essere usato per rilevare, tramite lettori ottici, se gli stalli di parcheggio riservati ai disabili fossero utilizzati in modo appropriato da vetture autorizzate. La proposta, seppur interessante, riguardava però unicamente i permessi rilasciati dal comune di Torino e quindi, di fatto, era riservata soltanto ai residenti in città.

L’idea si è poi fatta largo ed è stata sviluppata da un progetto europeo con l’obiettivo di definire uno standard valido in tutta Europa, affinché la mobilità dei cittadini con disabilità sia indipendente dal luogo di residenza.

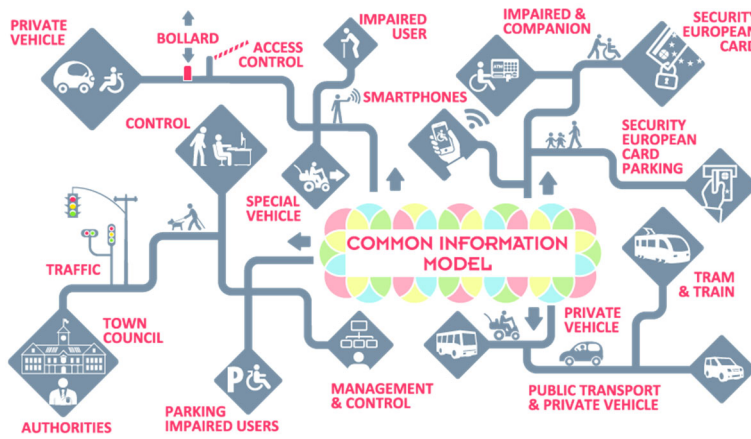
Si tratta del progetto Simon (*asSisted Mobillity for Older aNd impaired users*)¹³, promosso da un insieme di partner provenienti dall’industria e sviluppatori (Etra, Locoslab), esperti di disabilità (Ibv) e rappresentanti dei settori di Mobilità dei Comuni di Madrid, Lisbona, Parma e Reading.

Il progetto ha sperimentato soluzioni che consentono di identificare l’utente, verificare automaticamente se è in possesso del permesso per circolare all’interno della ZTL, geolocalizzarlo, suggerirgli i percorsi più accessibili, comunicargli in tempo reale la posizione delle aree di sosta nelle vicinanze e consentirgli di prenotarli.

¹¹ articolo 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

¹² Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 19 giugno - 14 settembre 2017, n. 21320

¹³ il progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Settimo programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP); maggiori informazioni sono disponibili in internet, all’indirizzo <http://simon-project.eu/>



Da non trascurare la possibilità di farne uno strumento turistico a 360°, che possa essere utilizzato anche da altre tipologie di utenza e divenire un vero e proprio sistema integrato di assistenza territoriale per la mobilità, rivolto anche a persone autonome, che fornisca informazioni sul traffico, sulla mobilità con i mezzi pubblici, sulle disponibilità di parcheggi, orari, ecc., in combinazione magari con i diversi navigatori che si trovano in rete.

2.4. i permessi per i clienti degli hotel

Nel capitolo successivo di questo rapporto, vengono illustrate analiticamente le modalità di disciplina delle ZTL in oltre trenta importanti località turistiche italiane, evidenziando le misure specifiche concernenti i veicoli dei turisti.

Non è raro, tuttavia, che i regolamenti comunali omettano di tenere nel debito conto le esigenze dei turisti e delle strutture che li ospitano.

Emblematico è il caso di Merano, località in cui il Comune aveva deciso di permettere il traffico delle autovetture nella ZTL solo al mattino, dalle 6 alle 10, e al pomeriggio, dalle 18.30 alle 19.30, prevedendo un divieto generalizzato per il resto della giornata¹⁴ ed eliminando i permessi temporanei concessi in precedenza per permettere il carico/scarico dei bagagli dei clienti degli hotel ubicati all'interno dell'area.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello¹⁵ presentato da un albergo avverso tale provvedimento, che era stato in un primo tempo ritenuto legittimo dal TAR¹⁶, in quanto *“qualora si presenta una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni*



alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l'amministrazione deve realizzare, sicché la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all'obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere”.

Secondo il Consiglio di Stato, è *“indubitabile la portata gravemente pregiudizievole, per l'esercizio ricettivo, della limitazione dell'accesso motorizzato dei clienti alla fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 10.00, rientrando nelle nozioni di comune esperienza che gli arrivi e le partenze dei clienti di un*

¹⁴ deliberazioni della Giunta comunale di Merano n. 69 del 2 marzo 2016 e n. 586 del 29 dicembre 2015

¹⁵ Consiglio di Stato, sentenza n. 5454 del 18 settembre 2018

¹⁶ Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano / Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, sentenza n. 158 del 12 maggio 2017

albergo non possono essere concentrate, sotto un profilo logistico-organizzativo, a una siffatta unica e rigida fascia oraria ... né appare ragionevolmente esigibile che i clienti dell'albergo siano costretti ad utilizzare parcheggi siti a distanza di 200-300 m dall'albergo, anche per le operazioni di carico/scarico di bagagli, tanto più se si tiene conto che una parte cospicua (se non preponderante) del pubblico dei turisti della città di Merano rientra notoriamente nella fascia d'età medio-alta".

In sintesi, il Consiglio di Stato ha affermato che i comuni non possono proibire la circolazione, indiscriminatamente a tutte le auto e per fasce orarie eccessivamente ampie, senza prevedere delle deroghe che permettano ai clienti di raggiungere il proprio hotel per effettuare le operazioni di carico o scarico dei bagagli.

2.5. la segnaletica

Il Comune deve ovviamente comunicare agli utenti della strada, con appositi segnali¹⁷, le limitazioni al traffico veicolare, indicando le condizioni di accesso (orari, eccezioni per residenti, carico/scarico, portatori di handicap, etc. ...).

Devono inoltre essere adeguatamente previsti e correttamente segnalati i percorsi consentiti alle diverse tipologie di utenti e/o veicoli non autorizzati al transito nella ZTL, prevedendo che ci sia almeno una via di fuga¹⁸.

Nel caso in cui le condizioni di accesso non siano costanti nel tempo, è raccomandata (ed in alcuni casi obbligatoria) l'installazione di pannelli a messaggio variabile (PMV)¹⁹.

Il messaggio variabile deve riportare, a seconda dei momenti, la dizione "ZTL ATTIVA" (quando è vigente il divieto) ovvero "ZTL NON ATTIVA" (quando non è vigente il divieto) e, nelle zone con rilevante presenza turistica straniera, anche la traduzione in lingua inglese "ZTL CLOSED" e "ZTL OPENED"²⁰.

Con tali formulazioni, si punta a superare (finalmente) la confusione e il contenzioso che per anni sono stati alimentati dall'utilizzo delle espressioni ambigue "varco attivo" e "varco non attivo" per



indicare, rispettivamente, la sussistenza o la temporanea sospensione del divieto (in alcuni casi qualificata anche come "varco passivo").

Sull'argomento si è espressa anche l'Accademia della Crusca, che ha ritenuto tali espressioni "eccessivamente ellittiche dal punto di vista linguistico: non sono infatti i varchi,

*cioè i 'passaggi' a essere attivi o non attivi (eventualmente si sarebbero potuti definire come "aperti" o "chiusi"), ma gli strumenti di controllo dei varchi stessi"*²¹.

¹⁷ articolo 135, comma 14, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

¹⁸ Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato, punto 2

¹⁹ Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato, punti 2.2 e 4.2

²⁰ Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato, punto 4.2

²¹ <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/varco-attivo-si-pu-passare>

Il messaggio è ancor più chiaro se accompagnato dalla presenza di una luce rossa o verde con lo scopo di informare in modo immediato se l'accesso alla zona a traffico limitato è consentito a tutti oppure ai soli autorizzati.

2.6. come si paga

Per entrare nella ZTL, spesso viene richiesto il pagamento di un importo.

Inizialmente, il pagamento avveniva mediante l'acquisto di ticket o il pagamento all'atto del rilascio del pass temporaneo. Ultimamente si sono diffusi i pagamenti on-line e tramite sms e app, decisamente più comodi.

In alcune città è possibile pagare anche con il Telepass, con addebito diretto sul conto bancario. Una possibilità molto utile anche al fine di ovviare a una problematica non banale: quella del driver che entra nelle zone a traffico limitato senza accorgersene.

2.7. il controllo degli accessi

I sistemi utilizzati per limitare l'accesso alle aree ZTL sono essenzialmente di due tipi:

- limitazione dell'accesso tramite barriere fisiche;
- controllo elettronico dei veicoli che attraversano i varchi.

Di seguito, ne illustriamo le caratteristiche principali.

Le **barriere fisiche** possono essere sia di tipo tradizionale, come ad esempio il vigile urbano che presidia il varco, oppure un ostacolo che viene posizionato e rimosso manualmente (ad esempio, una transenna), sia di tipo automatico, quali sbarre e dissuasori azionati mediante comandi elettrici.

Tra le barriere azionate elettricamente, si fanno apprezzare i dissuasori mobili, che possono svolgere anche una funzione di protezione contro alcuni tipi di attentati terroristici.

Va però detto che tali sistemi, a causa dei tempi necessariamente lenti (per motivi di sicurezza) di sollevamento delle torrette, risultano più idonei per bloccare l'accesso a parcheggi o a zone in cui il traffico è locale o comunque limitato e meno per il controllo di varchi che vengono attraversati da flussi importanti e costanti.



I sistemi di controllo elettronico degli accessi, che devono rispondere agli standard definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti²² sono in grado di distinguere i veicoli non autorizzati all'ingresso attraverso la rilevazione del numero di targa ad opera di telecamere ad alta definizione che registrano la composizione alfanumerica delle targhe.

L'immagine viene trasmessa ad un centro di controllo via ADSL, GPRS, UMTS, fibra ottica, ecc., decrittata attraverso un software OCR, e successivamente confrontata con l'archivio (lista bianca) delle targhe autorizzate.

²² decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Qualora venga rilevata la mancanza di autorizzazione, il sistema provvede a emettere automaticamente la sanzione. La legge prevede infatti che durante il funzionamento degli impianti non sia necessaria la presenza di un organo della polizia stradale²³ e che l'accertamento delle violazioni rilevate possa essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata²⁴.

Le telecamere possono essere installate su diversi tipi di supporti e con differenti angolazioni rispetto al traffico, possono non necessitare di sensori esterni quali, ad esempio spire induttive, laser, radar o fotocellule o di altri dispositivi di supporto.

Sono in grado di funzionare anche in situazioni di visibilità ridotta causa eventi atmosferici o di notte con supporti di illuminazione agli infrarossi.

Grazie alla loro facilità di installazione e le ridotte dimensioni, inoltre, possono essere posizionate anche in aree ad alto pregio ambientale e storico.



Le ultime versioni di molti sistemi hanno configurazioni che consentono, utilizzando gli stessi apparati di ripresa video, di classificare il transito dei veicoli secondo la lunghezza e sanzionare eventuali transiti non autorizzati su base lunghezza (es. mezzi ingombranti).

La tecnologia è già pronta per altre integrazioni, quali ad esempio consentire il passaggio a pedaggio o l'interfacciamento con i sistemi di controllo dei dati relativi in uso agli organi di polizia (anche municipale e provinciale), quali la presenza di copertura assicurativa, fermi amministrativi, auto segnalate come sospette, ecc., permettendo quindi un maggior controllo del territorio.

Come si è visto l'evoluzione tecnologica offre risposte interessanti ed efficienti alle esigenze di controllo degli accessi.

Va però sottolineato che non esiste una soluzione idonea per tutte le esigenze, in quanto la decisione di affidarsi all'uno o all'altro sistema deve tener conto di un insieme di circostanze, di carattere economico e organizzativo, quali la dimensione della ZTL, il numero dei varchi da presidiare, gli orari e il periodo di attivazione, le condizioni di accesso, etc.

2.8. le sanzioni

Chi accede ad un'area a traffico limitato senza essere munito del regolare permesso è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di euro 83 ed un massimo di 333²⁵.

Il trasgressore ha sessanta giorni di tempo dalla contestazione o dalla notificazione per pagare la multa, oppure per presentare ricorso.

²³ articolo 5, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250

²⁴ articoli 384 e 385 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni

²⁵ articolo 7, comma 14, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

Se il pagamento avviene entro tale termine, si paga il minimo della sanzione. Inoltre, la somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione²⁶.

All'ammontare stabilito dal codice della strada vanno sommate anche le spese di accertamento, notifica e procedimento, che possono arrivare a pesare sino a 20 euro.

Trascorsi sessanta giorni dalla notifica della sanzione, l'ammontare della multa passa automaticamente dagli euro 83 iniziali a euro 166,50 (la metà del massimo).

Ulteriori maggiorazioni dell'importo, nell'ordine del dieci per cento, scattano ad intervalli regolari di sei mesi.

²⁶ articolo 202, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

3. le ZTL nelle località turistiche

Federalberghi ed ART&S srl hanno analizzato i Regolamenti ZTL di 35 Comuni italiani, scelti fra i 200 con il più alto numero di presenze turistiche: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Rimini, Cavallino-Treporti, Jesolo, Torino, Lignano Sabbiadoro, Lazise, Cervia, Napoli, Bologna, Ravenna, Sorrento, Comacchio, Verona, Abano Terme, Vieste, Genova, Cattolica, Montecatini-Terre, Padova, Riva del Garda, Sirmione, Palermo, Livigno, Ischia, Cortina d'Ampezzo, Trento, Catania, Perugia, Bari, Lecce, Bolzano, Vicenza.

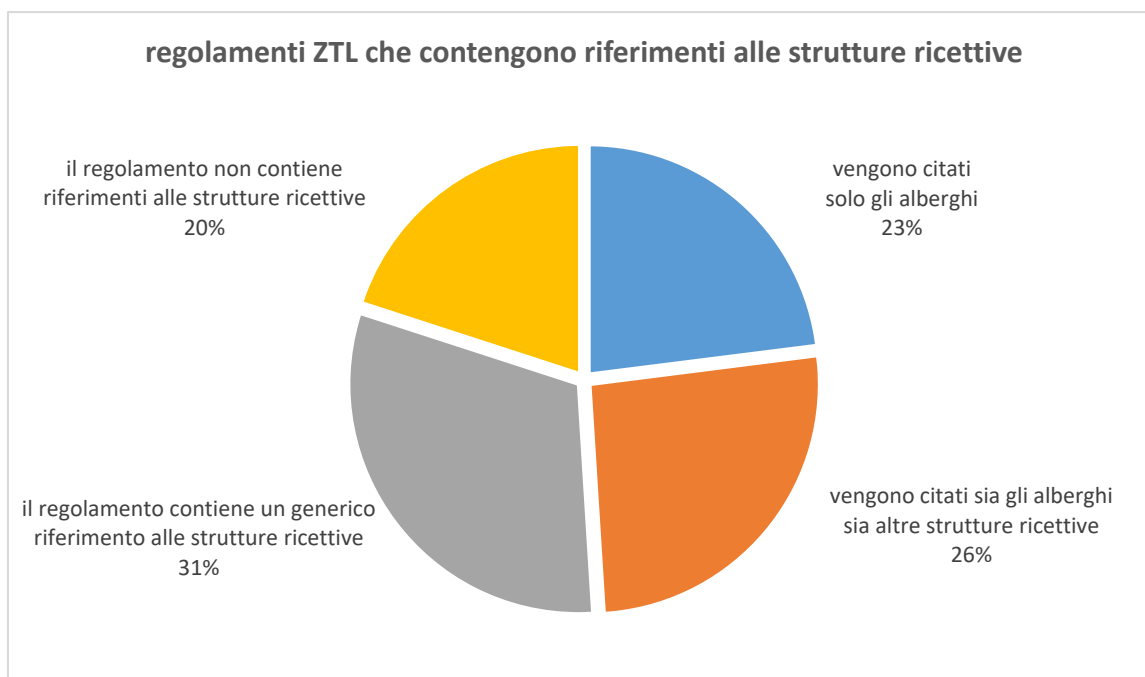
Di seguito, vengono illustrate le principali evidenze rilevate.

3.1. l'attenzione riservata alle strutture ricettive

Dall'analisi dei regolamenti, possiamo trarre alcune indicazioni in merito all'attenzione che le amministrazioni comunali dedicano alle attività turistiche.

Nell'80% dei casi, il regolamento contiene un richiamo espresso alle strutture ricettive, che vengono invece ignorate nel residuo 20%. Si tratta di una lacuna che genererà più di una perplessità, acuita dalla circostanza che si tratta di località turistiche.

Il 60% dei regolamenti contiene una specifica sezione dedicata alle strutture ricettive, mentre il 20% tratta l'argomento nell'ambito della disciplina generale.



Il 23% dei regolamenti cita unicamente gli "alberghi" e il 26% opera un generico riferimento alle strutture ricettive, mentre nel 31% dei casi vengono menzionate espressamente alcune tipologie, con formule quali:

- alberghi e immobili gestiti o amministrati dalle agenzie immobiliari o turistiche;
- attività ricettive alberghiere, extralberghiere e appartamenti ad uso turistico;
- strutture alberghiere, bed and breakfast, altre strutture ricettive;
- strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- alberghi, affittacamere, strutture ricettive;
- alberghi, hotel, B&B, ecc.;

- albergo, garnì, residenze turistico alberghiere, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, ostello;
- alberghi, bed and breakfast, affittacamere e strutture ricettive.

Alcuni, oltre a disciplinare le modalità di accesso alle zone ZTL per gli ospiti delle strutture ricettive, prevedono anche una disciplina per i titolari e/o i dipendenti delle strutture stesse (Abano, Livigno, Montecatini Terme, Padova, Riva del Garda) o per i veicoli al servizio delle strutture ricettive (Riva del Garda). Altre municipalità invece escludono espressamente che tale opportunità sia prevista (Ravenna).

In alcuni casi (Jesolo e Lignano Sabbiadoro) il regolamento fa riferimento agli ospiti e turisti in arrivo ma non alle strutture ricettive.

3.2. le regole per l'accesso e il transito in ZTL dei veicoli dei clienti delle strutture ricettive

L'accesso e il transito sono, in linea di massima, disciplinati con le seguenti modalità:

- consentiti esclusivamente per il carico e lo scarico dei bagagli
- consentiti durante tutta la permanenza del cliente, purché in possesso di autorizzazione rilasciata dalla struttura ricettiva. In questi casi, la struttura può essere titolata a rilasciare autorizzazione:
 - in quanto ha posti auto disponibili
 - in quanto ha acquistato la disponibilità di tagliandi/ticket in ragione della sua capacità ricettiva
 - a prescindere da qualsiasi requisito con l'obbligo di effettuare, volta per volta, comunicazione degli accessi.

Queste le situazioni rilevate:

- **Abano Terme:** i veicoli degli ospiti delle attività ricettive interne alla ZTL possono accedere all'area utilizzando solo i varchi più vicini alla propria struttura; occorre comunicare a mezzo web, all'arrivo del cliente ("nell'immediatezza"), il numero di targa del veicolo, il giorno dell'arrivo, la durata del soggiorno, e il numero della scheda di alloggio; in caso di impossibilità per motivi tecnici la comunicazione va effettuata entro le 24 ore successive;
- **Bari:** si prevede l'accesso libero senza obbligo di segnalazione lungo alcune direttrici e in orari predeterminati. Gli accessi sono denominati "ganci" e rappresentano dei percorsi obbligati fino al raggiungimento di parcheggi interni. Lungo le direttrici gancio non è consentita la sosta. L'accesso è consentito tutti i giorni feriali dalle ore 6,00 alle 21,00. In tutti gli altri orari e giorni festivi l'accesso è consentito soltanto con permesso ma non è previsto il rilascio di tale documento per i clienti delle imprese della ricettività. All'interno della ZTL sono individuati altri percorsi indicati con dei colori (azzurro e verde) in cui l'accesso è consentito soltanto con permessi, quindi di fatto inaccessibile per i clienti di alberghi. Nelle isole pedonali la circolazione è interdetta a tutte le autovetture. Non sono previste deroghe al regolamento e permessi oltre gli orari consentiti di accesso per i clienti di aziende della ricettività
- **Bologna:** l'accesso alla zona ZTL è consentito a tutti i veicoli diretti agli alberghi ubicati in zona ZTL e muniti di prenotazione alberghiera; all'arrivo in hotel, la portineria inserirà la targa del mezzo nel portale del Comune, con l'indicazione del periodo di soggiorno
- **Bolzano:** l'accesso per il carico e lo scarico bagagli è senza limiti. Inoltre, i successivi accessi sono consentiti solo in orari e giorni indicati, diversi a seconda delle diverse zone ricomprese nella ZTL

- **Cattolica:** l'accesso e il transito sono consentiti solo in arrivo e partenza, per il carico e lo scarico dei bagagli
- **Catania:** l'accesso alla ZTL per veicoli diretti agli alberghi è consentito con la consegna del permesso da parte dell'albergatore. L'accesso è consentito per il solo carico e scarico bagagli e la sosta per un massimo di 15 minuti. L'esenzione da sanzioni può essere richiesta successivamente entro 7 giorni dall'accesso non autorizzato producendo una domanda su apposito modulo
- **Cervia:** l'accesso è consentito sempre per il carico e lo scarico mentre, durante il periodo di permanenza è possibile solo se l'albergo dispone di apposita autorizzazione collegata al possesso di posti auto
- **Comacchio:** l'accesso è consentito solo in arrivo e partenza, per il carico e lo scarico, purché in possesso di autorizzazione rilasciata dalla struttura
- **Cortina d'Ampezzo:** gli alberghi che si affacciano sulla ZTL hanno parcheggi limitrofi; i veicoli dei clienti possono accedere all'albergo per arrivi e partenze; non ci sono telecamere di sorveglianza
- **Firenze:** l'accesso è consentito secondo il percorso più breve, previo inserimento in lista bianca, massimo nelle 3 ore successive all'accesso stesso (fatta eccezione per i transiti notturni)
- **Genova:** il cliente può accedere per la sosta connessa al carico e allo scarico e la struttura ricettiva può richiedere la relativa autorizzazione entro massimo 48 ore dall'avvenuto accesso. Se la struttura ricettiva è inoltre titolare di "permessi cumulativi", il cliente è autorizzato durante tutta la permanenza all'accesso
- **Ischia:** l'accesso e il transito è diversamente regolato seconda che l'albergo abbia o meno la disponibilità di parcheggio. Nel primo caso, è possibile l'accesso e il transito previo possesso, da parte del cliente, di dichiarazione del titolare della struttura e possesso del badge per l'azionamento del dissuasore a scomparsa; nel secondo caso, è possibile l'accesso solo in arrivo e in partenza, previa chiamata in albergo (e possesso dei documenti di prenotazione, biglietti di imbarco, ecc.) che farà azionare il dispositivo dalla Polizia Locale. Il transito è consentito ai clienti delle strutture ricettive in ZTL anche nelle aree pedonali
- **Jesolo:** la ZTL è attiva solo in alta stagione e dalle 20 alle 6 del giorno dopo. Gli ospiti ed i turisti in arrivo che soggiogneranno all'interno della zona a traffico limitato dovranno munirsi, per i successivi transiti, delle prescritte autorizzazioni
- **Lazise:** l'accesso è consentito esclusivamente per il carico e lo scarico dei bagagli, con obbligo di comunicazione alla Polizia Locale
- **Lecce:** l'accesso è consentito solo per il carico e lo scarico dei bagagli e previo possesso del permesso da parte della struttura ricettiva. Ogni struttura può avere al massimo 2 permessi
- **Lignano Sabbiadoro:** il transito è consentito "ai veicoli di soggetti che dimostrino di doversi recare presso le strutture ricettive insediate nella ZTL"; durante il periodo invernale il transito è libero
- **Livigno:** esistono due vincoli a cui è subordinato l'accesso delle auto dei clienti, il numero di camere disponibili, "un veicolo per ogni camera autorizzata o di un veicolo per ogni appartamento dichiarato sino a 4 posti letto autorizzati, e di due veicoli per ogni appartamento con disponibilità autorizzata superiore a 4 posti letto"; e il possesso di posti auto disponibili, "Ove i posti auto fossero inferiori ai permessi richiesti, verranno rilasciati tanti permessi – autorizzazioni, quanti sono i posti auto effettivamente disponibili"

- **Milano:** esistono più zone a traffico limitato, caratterizzate da regole differenti; da febbraio 2019 è attiva la ZTL “B” (che comprende quasi tutto il territorio comunale) all’interno della quale i veicoli più inquinanti non possono transitare dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi; per circolare nell’area B non è dovuto un ticket. Anche nella ZTL “C” (il centro della città) il divieto è attivo tutti i giorni dalle 7,30 alle 19,30, esclusi sabato e festivi; per l’accesso è necessario munirsi di un tagliando a validità giornaliera, acquistabile anche *on line*
- **Montecatini Terme:** accesso e transito sono sempre consentiti, senza vincoli orari; la struttura “deve entro 48 ore dall’arrivo comunicare mediante l’inserimento via web, nella banca dati dei veicoli autorizzati all’accesso alla Z.T.L. e/o nelle aree pedonali il numero di targa dei veicoli dei clienti, il giorno del loro arrivo e la data di partenza.”
- **Napoli:** accesso e transito sono subordinati al possesso di un contrassegno che viene rilasciato alla struttura in relazione al numero di posti auto disponibili, anche attraverso apposite convenzioni con autorimesse, garage, ecc. Si evidenzia un aspetto di criticità in quanto il cliente, al primo accesso, dovrebbe esibire “copia del modulo compilato dal gestore”
- **Padova:** l’accesso è consentito esclusivamente in funzione delle operazioni di carico e scarico e previa esibizione sul cruscotto del veicolo di apposito contrassegno. Si ripropone dunque la stessa criticità evidenziata per il Comune di Napoli
- **Palermo:** per l’accesso nella “ZTL Centrale” è sufficiente l’esibizione della prenotazione solo in caso di primo ingresso. E’ necessario, per ogni giorno di permanenza, il pagamento di un pass giornaliero; il primo accesso, per carico e scarico bagagli, è gratuito
- **Perugia:** i veicoli diretti agli alberghi sono autorizzati a transitare senza rilascio di permesso. Quotidianamente ogni albergo ubicato nella ZTL trasmette l’elenco delle targhe dei propri clienti all’Ufficio preposto
- **Ravenna:** l’accesso è consentito per tutto il periodo di permanenza del cliente, ma non per periodi superiori a 15 giorni, previo rilascio del contrassegno al cliente
- **Rimini:** l’accesso è consentito, sempre e senza permesso, durante tutto il soggiorno se il veicolo è diretto all’albergo, con esonero a posteriori
- **Riva del Garda:** l’accesso e il transito sono consentiti solo in arrivo e in partenza
- **Roma:** il permesso di accesso viene rilasciato da Roma Servizi per la Mobilità Srl a richiesta degli esercizi alberghieri con sede all’interno della Zona a Traffico Limitato. La struttura alberghiera, utilizzando un applicativo di gestione accessibile dall’indirizzo web del sito di Roma mobilità, associa il permesso alla targa dell’autovettura del cliente
- **Sirmione:** l’accesso è possibile previo accreditamento da parte della struttura ospitante. Tuttavia, non possono essere effettuati più di due accessi giornalieri per struttura, con eccezione degli arrivi e delle partenze. Durante le giornate prefestive e festive esistono delle restrizioni sugli orari di accesso in ZTL, che variano a seconda della stagionalità. Tali restrizioni si applicano a chi è già presente in hotel (con eccezione di check-in e check-out). Nelle date di maggior accesso turistico (es. 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, etc.) viene vietato l’accesso e l’uscita per e dal centro storico a tutti i veicoli. Non possono accedere né transitare i veicoli di clienti ubicati in determinate zone ZTL presso strutture che non siano munite di parcheggio di pertinenza o di pertinenza ma nella misura eccedente la disponibilità di idonee e comprovate aree/stalli di sosta
- **Sorrento:** l’accesso è consentito solo se la struttura ricettiva ha disponibilità di parcheggio
- **Torino:** l’autorizzazione alla ZTL è prevista per i fruitori di strutture alberghiere (esclusivamente di quelle accreditate e regolarmente registrate in piattaforma ZTL). Ad ogni modo

i transiti su Vie e Corsie Riservate è consentito esclusivamente il giorno di arrivo in struttura ed il giorno di partenza dalla struttura mentre per le giornate intermedie bisognerà rivolgersi all'Albergo per conoscere a quali varchi si è abilitati. Inoltre, è sempre escluso il permesso per i veicoli di categoria inferiore all'Euro 3 se non muniti di impianto GPL ad eccezione dell'Euro 0 GPL/Metano non esentabili. Al momento del check-in presso l'albergo, gli stessi fruitori devono compilare la richiesta di autorizzazione al transito per il periodo di permanenza presso la struttura

- **Trento:** i clienti delle strutture ricettive possono accedere alla ZTL se muniti di prenotazione, in primo accesso. Inoltre, possono circolare durante l'intero soggiorno, nella ZTL, i clienti autorizzati con "pass", che deve riportare il logo dell'albergo o bed & breakfast e la targa del veicolo
- **Verona:** i veicoli dei clienti degli alberghi che si trovano nella ZTL possono entrare liberamente nell'area, previa comunicazione al sistema da parte dell'albergatore
- **Vieste:** l'accesso alla ZTL è consentito solo per depositare e successivamente ritirare i bagagli presso le strutture ricettive; nell'estate 2019 la ZTL è stata attiva dalle 20 alle 7

3.3. le regole per la sosta in ZTL dei veicoli dei clienti delle strutture ricettive

Rispetto alla **sosta** si configurano diverse situazioni:

- **Sosta non consentita.** È il caso di:
 - **Jesolo:** nei periodi e orari della ZTL non è consentita la sosta (viene però consentito il transito per accedere alle strutture)
 - **Rimini:** dove è consentito solo il "transito, senza permesso, e la fermata ai sensi dell'articolo 157, comma 1, lettera c), del Codice della Strada, i veicoli aventi massa complessiva inferiore a 35 ql. dei clienti diretti ad alberghi siti in APU o ZTL"
 - **Sorrento:** non è consentita in alcun modo la sosta, non essendo consentiti l'accesso e tantomeno il transito salvo il caso in cui la struttura sia dotata di parcheggio privato o in convenzione
 - **Torino:** i permessi di circolazione ZTL vengono intesi come esclusivamente permessi di transito, non di sosta
- **Sosta consentita per il carico scarico bagagli senza permesso/pass:**
 - **Cattolica:** la sosta è consentita ai veicoli dei clienti degli alberghi ubicati nelle ZTL per le operazioni di carico e scarico dei bagagli
 - **Cortina d'Ampezzo:** nelle zone dove sono consentiti accesso e transito è consentita anche la sosta, da effettuarsi tuttavia solo sull'area privata degli alberghi di riferimento (che vengono espressamente elencati nel regolamento comunale)
 - **Lazise:** la sosta è consentita per "15 minuti con l'indicazione dell'ora di inizio nelle vicinanze della struttura"
 - **Montecatini Terme:** "la sosta nelle aree pedonali è consentita per il tempo necessario per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico bagagli da eseguirsi in modo tale da non arrecare intralcio al transito veicolare e pedonale che non potranno superare i 30 minuti esponendo il disco orario con l'indicazione dell'orario di arrivo"

- **Sosta consentita in presenza di autorizzazione/pass.** È il caso di:
 - **Bari:** la sosta è consentita ma esclusivamente nell'ambito di parcheggi a pagamento
 - **Bologna:** la sosta a tariffa agevolata in area ZTL riguarda esclusivamente le vetture dei clienti che pernottano in alberghi e B&B ubicati in zona ZTL. Le vetture dei clienti che pernottano fuori dal centro storico possono accedere alla ZTL comprando il tagliando di accesso alla zona ZTL e pagando la sosta alle consuete tariffe pubbliche (quindi senza agevolazioni), oppure accedono senza contravvenzione se dirette alla sosta in un'autorimessa
 - **Bolzano:** la sosta è sempre consentita, previa autorizzazione, per il tempo strettamente necessario alle sole operazioni di carico e scarico dei bagagli. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di sosta in ore e giorni diversi a seconda delle diverse zone (vie, piazze) della ZTL
 - **Catania:** la sosta all'interno della ZTL è consentita ma esclusivamente nell'ambito di parcheggi a pagamento.
 - **Cervia:** in Area Pedonale permanente è possibile la sosta solo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico, con contrassegno rilasciato dalla polizia municipale. Nella ZTL Lungomare, le strutture ricettive forniscono il contrassegno secondo la propria capacità ricettiva e la disponibilità di parcheggi
 - **Comacchio:** è possibile ottenere una autorizzazione all'accesso con la possibilità di sostare per le operazioni di carico e scarico dei bagagli. La durata massima della sosta consentita è di 30 minuti con esposizione del disco orario
 - **Firenze:** sosta consentita solo per l'arrivo del cliente. Essa infatti è "consentita, per il tempo massimo di 30 minuti, negli spazi riservati ai residenti o comunque dove consentito nelle immediate vicinanze delle strutture ricettive, con esposizione di contrassegno rilasciato dalla struttura stessa ed indicazione dell'orario di arrivo"
 - **Genova:** la sosta può essere autorizzata solo per il carico e lo scarico di bagagli ingombranti, tutti i giorni in qualsiasi orario
 - **Lecce:** la sosta è limitata al tempo strettamente necessario al carico scarico bagagli, nelle immediate vicinanze del proprio esercizio, con obbligo di esposizione di disco orario, per un periodo non superiore a venti minuti. La possibilità di effettuare la sosta è subordinata al possesso del "permesso" da parte della struttura ricettiva. Ogni struttura può avere massimo 2 permessi
 - **Padova:** è consentita la sosta operativa per carico-scarico esclusivamente negli spazi indicati e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada
 - **Palermo:** occorre possedere un pass giornaliero (si acquista) che autorizza al transito e all'accesso e anche alla sosta. Questo fatta eccezione per i veicoli con classe di omologazione inferiore ad euro 3 e i veicoli con motori diesel euro 3, che possono fare solo il primo accesso
 - **Perugia:** la sosta è consentita nei luoghi stabiliti con ordinanze del sindaco e per il periodo del soggiorno limitatamente ad un'ora durante il giorno mentre è consentita la sosta per l'intera notte negli orari previsti dall'ordinanza attuativa. Detti veicoli durante la sosta devono esporre, all'interno del parabrezza, un contrassegno giornaliero rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi che riporti chiaramente l'ora di inizio sosta. Quotidianamente ogni albergo ubicato nella ZTL trasmette l'elenco delle targhe dei propri clienti all'Ufficio preposto
 - **Ravenna:** se in possesso del contrassegno, la sosta è possibile nelle immediate vicinanze dell'esercizio per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico scarico. Durante l'intero soggiorno la sosta è possibile nel settore/i della ZTL e nel settore/i dell'area regolamentata con parcometro di riferimento

- **Riva del Garda:** 15 minuti, per la sola giornata di inizio soggiorno e per la sola giornata di fine soggiorno per le operazioni di carico e scarico bagagli
 - **Roma:** la struttura può avere in dotazione due tipologie di permesso per la clientela. Il permesso di Circolazione e Sosta che consente l'accesso e la circolazione nella ZTL e la sosta nel solo settore di appartenenza e il permesso di Transito che consente l'accesso e la circolazione nella ZTL, ma non consente la sosta. La sosta in questo ultimo caso è consentita negli spazi privati dell'albergo o in un posto auto regolamentare (del quale l'albergo deve dimostrare la disponibilità), ubicato all'interno della medesima Zona a Traffico Limitato per la quale si richiede il permesso
 - **Sirmione:** la sosta è consentita in arrivo e in partenza per i soggiornanti nelle strutture ricettive, in primo arrivo o ultima partenza per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli in area prospiciente l'albergo prescelto o nelle immediate adiacenze, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire dette operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 30 minuti, da documentare con l'indicazione in modo ben visibile dell'ora di arrivo e dell'albergo prescelto. Fanno eccezione i clienti diretti in strutture ubicate in determinate aree della ZTL che sono sprovviste di posti auto (vedi regolamentazione per l'accesso)
 - **Trento:** è possibile la sosta, per un tempo massimo di 30 minuti, nell'area prospiciente la struttura ricettiva o nelle sue immediate vicinanze, previa esposizione di un "pass" rilasciato dalla struttura ricettiva o del contrassegno di autorizzazione all'accesso in ZTL-CS. Il "pass" deve riportare il logo dell'albergo o bed & breakfast, la targa del veicolo, la data e l'ora di inizio sosta. Questo per il solo carico e scarico. Tuttavia, al termine delle operazioni di carico e scarico è consentita la sosta negli stalli a pagamento individuati presso il parcheggio pubblico presente in ZTL, previa esposizione del contrassegno
 - **Venezia:** la sosta dei veicoli, all'interno della "Zona a Traffico Limitato", è consentita nei soli spazi delimitati con opportuna segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal vigente D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, all'interno della sola zona in cui è autorizzato il transito. Questa la disciplina della sosta che si applica a diverse categorie, ivi comprese le auto degli "ospiti di alberghi con sede all'interno delle Zone a Traffico Limitato o su vie che hanno accesso diretto dalla ZTL" per le quali sia stata richiesta autorizzazione "temporanea"
 - **Verona:** i veicoli dei clienti possono sostare negli stalli blu, utilizzando i permessi rilasciati alla struttura
 - **Vicenza:** al suo arrivo, al cliente viene consegnato il permesso per la sosta, conforme al modello prescritto dall'Amministrazione Comunale, da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente leggibile dall'esterno
- **Sosta consentita in quanto attribuito un pass/contrassegno grazie alla disponibilità di posti auto.** È il caso di:
- **Abano Terme:** il pass consente l'accesso ma la sosta è possibile solo in presenza di posti auto disponibili. Il numero di pass rilasciabili è subordinato al numero di posti auto disponibili
 - **Ischia:** la sosta può essere autorizzata in arrivo alle condizioni viste per l'accesso
 - **Livigno:** si applica quanto visto per l'accesso, cioè la sosta è subordinata al rilascio di una autorizzazione che può essere concessa solo in presenza del posto auto
 - **Napoli:** la sosta, come l'accesso e il transito, è consentita in ragione dell'esibizione di apposito contrassegno in possesso della struttura ricettiva.

3.4. le procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Le strutture ricettive, per poter consentire l'accesso, il transito ed eventualmente la sosta devono essere a loro volta autorizzate a legittimare i clienti in tal senso. A questo proposito, possono configurarsi le seguenti situazioni:

- **la struttura ha ottenuto un'autorizzazione a rilasciare i permessi/contrassegni/pass ai propri clienti, in ragione di determinate condizioni**, ad es. numero posti auto di proprietà (Ischia), numero di camere, ecc.; nell'ambito delle casistiche esaminate si segnala **Ravenna**: dove l'autorizzazione al rilascio del contrassegno può essere concessa anche a strutture ricettive non ubicate nella ZTL ma nel centro storico

- **la struttura autorizza puntualmente i clienti attraverso comunicazioni da effettuarsi alla polizia municipale, con un ruolo da intermediario nella gestione del rapporto tra le parti** (cliente e Pubblica Autorità). Tali comunicazioni possono riguardare esclusivamente gli accessi in arrivo e in partenza, non essendo consentiti durante il periodo di permanenza, o gli accessi effettuati durante l'intera permanenza. In questi casi, le comunicazioni possono essere effettuate attraverso:

- un sistema web dedicato/area telematica riservata
- via mail, fax, anche in alternativa al sistema telematico in caso di mancato funzionamento del sistema stesso.

Per quanto riguarda l'oggetto di tali comunicazioni, si segnalano alcune particolarità:

- **a Firenze**, per l'inserimento in Lista Bianca, oltre al numero di targa è richiesto il numero identificante la scheda di dichiarazione delle generalità prevista dall'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

- **a Lecce**, va trasmessa copia della fattura emessa per il soggiorno comunicato al momento della comunicazione dell'ingresso.

- **la struttura può decidere se optare per una delle due soluzioni di cui ai punti precedenti**. Si segnala a questo proposito il caso di **Genova** che prevede di:

- consentire al cliente l'accesso solo in arrivo e in partenza, con relativa comunicazione del motivo e degli estremi identificativi del veicolo entro massimo 48 ore dall'accesso
- consentire al cliente l'accesso in ogni momento della permanenza, previo possesso di autorizzazioni cumulative, in base al numero di tagliandi acquistati dalla struttura stessa. La struttura può scegliere di acquistare un numero di tagliandi che non deve tuttavia superare il numero di camere.

3.5. il costo del servizio (per gli autoveicoli)

La possibilità di far entrare i propri clienti nella ZTL per raggiungere la struttura ricettiva, ed eventualmente, sostare, è condizionata al rilascio da parte del Comune di un'autorizzazione che, a volte, viene rilasciata dietro il pagamento di una somma di cui si deve fare carico l'impresa ricettiva che ospiterà quei clienti.

L'autorizzazione, così come l'eventuale somma da corrispondere, assumono forme e importi diversi che variano in ragione delle località e del tipo e contenuto dell'autorizzazione che viene rilasciata. Abbiamo così:

- Autorizzazioni all'accesso ma limitate al solo carico/scarico dei bagagli;
- Autorizzazioni che consentono l'accesso e la sosta negli spazi riservati all'impresa ricettiva;
- Autorizzazioni che consentono l'accesso e la sosta²⁷ o negli spazi a pagamento o negli eventuali spazi liberi. Il tempo di sosta costituisce, per quest'ultima tipologia, un'altra variabile che determina il costo nelle aree blu e può determinare il limite massimo di sosta nelle aree bianche.

Il numero di autorizzazioni che possono essere concesse a ciascuna struttura è spesso correlato al numero di camere (ad esempio, una ogni 10 camere).

I costi sostenuti dagli albergatori per ottenere le autorizzazioni variano in maniera sensibile da località a località.

In alcuni casi il costo è determinato in misura variabile, come a **Firenze**, dove l'albergo paga un euro per ogni targa inserita nella "lista bianca". In altri casi il costo è fisso, come a **Roma**, dove l'hotel paga un forfait annuale di euro 2.032,00 per un'autorizzazione all'accesso che comprende transito e sosta, e di euro 1.032,000 per il solo transito.

A **Genova**, è prevista la possibilità di acquistare autorizzazioni all'accesso cumulative. Con tali tipologie di autorizzazioni, la struttura può ottenere un numero di tagliandi fino al numero massimo di camere ma può essere scelto anche, eventualmente, uno scaglione minore. Il costo dei tagliandi è pari ad € 27 annuali, per una struttura che acquista permessi corrispondenti ad una disponibilità pari a n. 10 camere; € 54 annuali, per una struttura che acquista permessi corrispondenti ad una disponibilità pari a n. 20 camere; € 100 annuali, per una struttura che acquista permessi corrispondenti ad una disponibilità oltre le 20 camere.

Nel comune di **Padova**, il costo di un contrassegno che autorizza, chi ne ha i requisiti, ad accedere e/o sostare nella zona a traffico limitato del centro storico, costa, per le strutture ricettive, €. 20 più 2 marche da bollo (da € 16 ciascuna).

Nel comune di **Trento**, le strutture alberghiere (alberghi e Bed & Breakfast) ubicate in ZTL-CS possono ottenere per i clienti contrassegni per la circolazione in ZTL con permessi di sosta prolungata. I contrassegni vengono gestiti dalla relativa struttura ricettiva e potranno essere utilizzati solamente dai loro clienti. I permessi (massimo 6 contrassegni per struttura ricettiva) hanno un costo annuale pari ad €. 140,60 (€. 199,92 in sede di primo rilascio).

Non mancano località, in cui i costi per l'albergatore sono più contenuti e vanno dal semplice diritto di segreteria, di solito 10 euro, fino a somme che, nei casi esaminati, si possono attestare intorno ai 100 euro annuali (**Palermo**, dove il contrassegno può essere acquistato anche con validità giornaliera per € 5, mensile per € 20, semestrale per € 50).

Pur comprendendo le necessità di limitare l'accesso delle auto private nelle aree ZTL, rimane la perplessità di fondo di dover pagare una vera e propria tassa per permettere agli albergatori e agli

²⁷ le spese per le soste nelle aree a pagamento, nelle rimesse private o nei garage pubblici, sono a carico dei clienti

altri operatori del sistema turismo di poter fare il proprio lavoro, che va a vantaggio dell'intera comunità.

3.6. i bus turistici

Spesso, i contenuti delle delibere non fanno esplicito riferimento agli accessi in bus o, se il tema viene trattato, la regolamentazione necessita di essere integrata attraverso atti successivi, moduli di richiesta autorizzazione, e altre informazioni.

Tantomeno sono previste, in molti casi, espresse previsioni riferite ai bus diretti alle strutture ricettive.

A ciò si aggiunge una attività di frequente aggiornamento delle procedure, tariffe, percorsi e modalità di accesso nelle ZTL.

Pertanto, per acquisire le informazioni che vengono di seguito illustrate, in molti casi è stato necessario contattare telefonicamente la polizia municipale, gli uffici ZTL e gli uffici di informazione e accoglienza turistica.

Conseguentemente, il quadro che ne deriva non sempre è esaustivo e non necessariamente risulta coerente con le previsioni contenute nel dettato normativo.

Pertanto, talvolta si intuisce che la mancanza di procedure rigide e "il prevalere del buon senso" sono collegati alla necessità di contemperare le diverse esigenze in gioco: la configurazione urbana, il benessere dei residenti, i bisogni di "comodità" del cliente, la commerciabilità delle strutture ricettive residenti in zona ZTL.

A seguire, i diversi aspetti esaminati con riferimento alla categoria dei bus turistici.

Contingentamento degli ingressi e accessi per le diverse categorie Euro per livelli di inquinamento

Molte città, tra quelle del campione, non prevedono alcun contingentamento né limiti di accesso per i mezzi più inquinanti.

- **Bari, Bologna, Bolzano, Cavallino-Treporti, Cervia, Genova, Ischia, Jesolo, Lecce, Montecatini Terme, Napoli, Perugia, Rimini, Riva del Garda, Venezia, Verona, Vicenza:** non è previsto alcun contingentamento né specifica regolamentazione per le diverse classi di inquinamento
- **Cavallino-Treporti:** la ZTL è in vigore su tutto il territorio comunale. I bus che trasportano clienti verso le strutture ricettive possono ottenere una tariffa agevolata che tiene conto della classe di inquinamento del mezzo (Classi da euro 0 a euro 5 compresa). Per avere diritto alla tariffa agevolata è necessario dimostrare la prenotazione dell'azienda ricettiva
- **Firenze:** non è previsto contingentamento per i bus diretti agli alberghi in zona ZTL. È fatto assoluto divieto di transito, tutti i giorni dalle 00:00 alle 24:00 dal lunedì alla domenica compresi, nella ZTL - ZONA BLU per i bus turistici Euro 0 ed euro 1 a benzina e i bus turistici Euro 0, 1 e 2 diesel (anche se dotati di filtro antiparticolato)
- **Livigno:** il transito e la sosta degli autobus a qualsiasi servizio e uso adibiti, all'interno della ZTL, sono consentiti unicamente ai veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di nove posti a sedere oltre al sedile del conducente e fino a 5 t. di massa massima complessiva, classificati nella categoria M2 – Classe B. È vietato l'accesso nelle ZTL. salvo casi eccezionali da autorizzare per motivate esigenze o necessità documentate, a tutti i veicoli rientranti nella categoria M3 – Classi A1

- A2 - A3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa complessiva oltre 5 t.. Gli ingressi sono possibili nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'accesso è vietato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. È fatta salva la possibilità di ottenere comunque permessi provvisori con validità oraria, che potranno essere rilasciati dal Comando di Polizia Locale, ogni volta che si dovessero presentare circostanze particolari e giustificabili, previa autorizzazione del Sindaco

- **Milano:** il contingentamento è previsto nella Zona "C", dove possono accedere massimo 200 bus al giorno e solo se di categoria superiore ad euro 4

- **Palermo:** l'autorizzazione al transito è concessa a prescindere dalla classe di omologazione del veicolo

- **Roma:** il contingentamento degli accessi è previsto con riferimento ad una delle tre aree (area "C") della ZTL. In questa zona C, esiste un limite massimo giornaliero di bus ad uso di esercizi alberghieri che possono accedere, previa autorizzazione da richiedere senza oneri aggiuntivi rispetto ai permessi per l'accesso nelle ZTL BUS A e/o B, pari a 30; oltre questo vincolo è presente anche un ulteriore elemento di valutazione che concorre nel determinare o meno l'accessibilità del mezzo ed è rappresentato dalla tipologia e capienza della struttura ricettiva dove il bus è diretto, che deve essere un esercizio alberghiero con un numero di stanze pari o superiore a 40. Tale autorizzazione consente la circolazione nella ZTL BUS C per un tempo di 60 minuti a decorrere dall'ingresso nella medesima area, al fine di permettere il transito e la fermata per la discesa o salita dei passeggeri. Per quanto riguarda le norme antinquinamento, al momento è previsto il divieto di accesso ai pullman da Euro 0 a Euro 3 senza filtro antiparticolato e ai veicoli Euro 2 FAP, cioè dotati di filtro antiparticolato. Tale divieto sarà esteso da gennaio 2021 anche ai veicoli Euro 3 FAP e Euro 4

- **Torino:** la circolazione è consentita ai mezzi di categoria superiore a euro 3.

Accesso e procedure collegate

Nella maggior parte dei comuni esaminati, è possibile l'accesso in zona ZTL ai bus diretti verso le strutture di alloggio. Le procedure per l'accesso vengono gestite, in linea di massima, preliminarmente all'ingresso, o dalla compagnia di trasporto (acquisto di ticket *on line*) o dalle strutture ricettive (principalmente nei casi in cui l'accesso è gratuito e va comunicato attraverso sistema telematico).

In alcuni casi non è possibile l'accesso alla zona ZTL ma sono previsti parcheggi a pagamento dedicati alla sosta dei bus turistici. In altri casi, infine, pur essendo in via di principio esclusa la possibilità di accesso ai bus turistici, è possibile fare specifica richiesta di accesso, anche motivata, per i bus in arrivo o in partenza diretti alle strutture d'ospitalità residenti nelle zone ZTL.

- **Cattolica, Cortina d'Ampezzo, Lignano Sabbiadoro, Lazise, Sirmione, Trento, Vieste:** non è previsto l'accesso in zona ZTL ad alcun mezzo pesante. Le motivazioni sono diverse, di caso in caso, a volte il divieto è legato alla conformazione della città. I bus devono scaricare i clienti o negli appositi parcheggi ubicati nelle immediate prossimità delle ZTL o avvicinarsi quanto più possibile alle strutture ricettive, avendo cura di mantenersi, tuttavia, sempre fuori dalle aree interdette al transito. In qualche caso, è specificamente consentito il traffico dei mezzi NCC fino a 9 posti

- **Bari:** la ZTL prevede l'accesso libero senza obbligo di segnalazione lungo alcune direttrici e in orari predeterminati, come per le auto. L'accesso è consentito tutti i giorni feriali dalle ore 6,00 alle 21,00. In tutti gli altri orari e giorni festivi l'accesso è consentito soltanto con permesso ma non è previsto il rilascio di tale documento per i clienti delle imprese della ricettività. All'interno della ZTL

sono individuati altri percorsi (azzurro e verde) in cui l'accesso è consentito soltanto con permessi, quindi di fatto inaccessibile per i clienti di alberghi. Nelle isole pedonali la circolazione è interdetta a tutte le autovetture. Non sono previste deroghe al regolamento e permessi oltre gli orari consentiti di accesso per i clienti di aziende della ricettività

- **Bologna:** le strutture ricettive ubicate in zona ZTL comunicano al Comune le targhe dei bus turistici diretti alle strutture stesse; i bus turistici non diretti a tali strutture ricettive possono caricare e scaricare in due punti limitrofi all'area ZTL oppure entrare in ZTL seguendo un percorso obbligato, previo acquisto di un ticket
- **Bolzano:** va inoltrata la richiesta di autorizzazione da far pervenire dal lunedì al venerdì e almeno 48 ore prima dell'accesso. Il regolamento prevede espressamente che l'autorizzazione sia temporanea
- **Catania:** l'accesso è generalmente vietato causa difficile se non impossibile transitabilità di alcune zone. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di autorizzazione in alcuni luoghi accessibili seguendo determinati percorsi. In tal caso, la richiesta di accesso può essere effettuata dalla struttura ricettiva o dal soggetto che organizza il *transfer*
- **Cavallino Tre-porti:** l'accesso è consentito per il carico e scarico degli ospiti delle imprese ricettive con la dimostrazione della prenotazione alberghiera. Tutti gli autobus turistici, con più di sedici posti passeggero devono munirsi di lasciapassare oneroso che può essere acquistato presso il Check Point di Cavallino oppure presso la biglietteria autostazione ATVO di Jesolo (unica postazione per arrivi notturni), altrimenti acquistandolo *on line*. In questo caso, deve essere acquistato almeno 72 ore prima dell'effettivo accesso. L'accesso è regolamentato con l'indicazione di percorsi obbligati verso le principali aree turistiche.
- **Cervia:** l'accesso è possibile sempre salvo che dalle 20 alle 24 nella stagione turistica. Nella ZTL del centro storico, tuttavia, non è mai possibile l'accesso. Dunque non sono previste particolari procedure autorizzatorie
- **Firenze:** va richiesto contrassegno *on line* o al *check point* dal legale rappresentante della ditta titolare dei bus, attestante la denominazione della struttura ricettiva di destinazione, l'eventuale accesso al centro storico e la durata del soggiorno dei passeggeri trasportati. Il contrassegno consente: 1) circolazione nella ZTL per raggiungere la struttura ricettiva ivi ubicata e fermata in prossimità della stessa per il tempo strettamente necessario per la salita-discesa passeggeri e bagagli. L'accesso al centro storico è consentito solo se la struttura ricettiva è ivi ubicata e seguendo il percorso più breve; 2) salita e discesa passeggeri per la visita del centro storico in alcune fermate adiacenti allo stesso; 3) la sosta nei parcheggi preposti.
- **Genova:** l'accesso è consentito su richiesta di autorizzazione da effettuare via mail. L'autorizzazione è gratuita ed ha validità annuale per il mezzo richiedente. Si evidenzia che il problema degli accessi è principalmente legato alla conformazione urbana dell'area ZTL che, in alcuni casi, non consente la mobilità ai mezzi di trasporto e ai bus in particolare
- **Ischia:** una volta sbarcati possono accedere, da aprile a ottobre 2019, solo in determinate aree sosta
- **Jesolo:** non sembra consentito l'accesso ai bus turistici diretti agli hotel nei periodi in cui i varchi sono attivi; si fa tuttavia presente che tali periodi sono relativi alla sola alta stagione e in orari che vanno dalle 20 alle 6 del giorno dopo
- **Lecce:** le procedure sono differenziate a seconda che i bus siano diretti a strutture alberghiere con o senza parcheggio. Il permesso è rilasciato esibendo voucher dell'hotel o *rooming list* della struttura alberghiera ubicata nel territorio comunale

- **Livigno:** va inserita la targa dei veicoli di categoria (M2 – Classe B2), all'interno dei sistemi informatici. Il permesso avrà validità stagionale o per un periodo non superiore all'anno, mentre per gli eventuali veicoli di categoria (M3 – Classi A1 – A2 – A3) eventualmente autorizzati, va effettuata la richiesta alla Polizia locale
- **Milano:** per la ZTL "C" è necessario acquistare, *on line* o presso rivendite autorizzate, i ticket a pagamento. Per la ZTL "B" non sono previste particolari procedure
- **Montecatini Terme:** l'accesso e il transito sono consentiti, previa autorizzazione richiesta *on line/check point*, a tutti i bus turistici in arrivo e partenza diretti alle strutture alberghiere senza limiti di orario. Il permesso di transito, da esporre bene in vista sul parabrezza, permette di accedere alla ZTL percorrendo esclusivamente le strade indicate sulla cartina allegata allo stesso, per raggiungere gli spazi di sosta appositamente istituiti in prossimità dell'Hotel. L'autorizzazione va richiesta preventivamente tramite collegamento all'apposita piattaforma software raggiungibile cliccando sull'apposito Link "BUS TURISTICI" di accesso al servizio, compilando le credenziali richieste e pagando tramite sistema PayPal. Tuttavia, è prevista la possibilità di ottenere questa autorizzazione anche al *check point* in ingresso
- **Napoli:** è sufficiente essere muniti di regolare attestazione fornita dall'amministrazione e seguendo esclusivamente determinati percorsi individuati nell'ordinanza
- **Palermo:** l'accesso viene consentito a seguito della registrazione sul portale del Comune di Palermo e dell'acquisto di un permesso che può essere acquistato *on line* o presso punti vendita. In quest'ultimo caso il permesso non riporta l'indicazione del giorno di validità e per questo deve essere attivato con una comunicazione via sms o utilizzando l'APP predisposta da Comune
- **Perugia:** l'accesso viene consentito dietro comunicazione dell'albergatore all'ufficio permessi del Comune di Perugia. L'Ufficio Permessi, entro 72 ore dal ricevimento del fax o della mail, provvede ad inviare via fax o via mail all'albergo, o all'associazione di guide turistiche, da cui ha ricevuto copia della prenotazione, il contrassegno autorizzativo al transito, conforme al modello allegato alla Ordinanza Dirigenziale, riportante un codice univoco per ciascuna autorizzazione. Il contrassegno autorizzativo riporterà, nelle note, la possibilità o meno di accesso alla ZTL, concessa esclusivamente in caso di albergo ubicato all'interno della ZTL
- **Rimini:** l'accesso è subordinato a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, che nel caso dei veicoli diretti in albergo può essere ottenuta anche a posteriori sulla base di specifica dichiarazione rilasciata dalla struttura
- **Riva del Garda:** si deve fare richiesta di permesso temporaneo ma in alcune zone tale permesso è valido solo dalle 7 alle 10, con previsione di apposito percorso; è consentito l'accesso dei clienti delle attività ricettive solo con veicoli di dimensioni minori, escludendo l'utilizzo dei pullman (precisamente dei "veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti compreso quello del conducente, per i quali sono stati predisposti degli stalli dedicati, ubicati nelle vicinanze della Ztl)
- **Roma:** per effettuare gli accessi occorre il preventivo accreditamento e, a seguire, l'acquisto del permesso giornaliero o di permessi a carnet; l'accreditamento si può effettuare *on line* con procedure diverse a seconda che questo venga richiesto da un operatore italiano o straniero. In questo ultimo caso, si segnala che la procedura prevede l'invio di raccomandata per ottenere l'accreditamento. L'accreditamento è il presupposto per l'acquisto dei permessi che possono essere di diverse tipologie, a seconda delle diverse zone ZTL ma anche in relazione alla partecipazione a Grandi Eventi o in quanto appartenenti alla tipologia Gran Turismo. I permessi possono essere acquistati *on line* e presso i *check point*, in questo caso con un aggravio della tariffa. Per la sola ZTL "C", oltre all'accreditamento e all'acquisto del/dei permesso/i, occorre la richiesta preventiva di

autorizzazione all'accesso a causa del contingentamento degli ingressi di cui sopra. Tale autorizzazione deve essere richiesta *online* sul portale di Roma Mobilità entro 5 giorni lavorativi precedenti alla data di ingresso, fornendo idonea documentazione emessa dalla struttura interessata. **La possibilità di ottenere il permesso solo "sotto data" ha conseguenze devastanti per gli operatori: se non è possibile garantire ai propri clienti la possibilità di accesso alla struttura, questi preferiranno un'altra sistemazione alloggiativa. E' un classico esempio di regolamentazione che non tiene conto delle esigenze delle imprese e dei turisti e che distorce il funzionamento del mercato.** In caso di permessi richiesti al check-point, l'autorizzazione C viene richiesta contestualmente e rilasciata salvo disponibilità residua rispetto al *plafond* previsto

- **Torino:** le strutture ricettive devono accreditarsi sul sito della GTT (Gruppo Torinese Trasporti) e successivamente richiedono permesso di accesso per i bus turistici
- **Venezia:** la ZTL comprende quasi esattamente l'intero territorio del Comune di Venezia, prevedendo il transito libero solo sulla tangenziale di Mestre e sulla bretella di congiunzione tra questa e l'aeroporto Marco Polo. L'accesso per il carico e scarico di ospiti di hotel all'interno della ZTL è consentito con l'acquisto di pass a pagamento. I pass alberghi possono essere acquistati online o ai check in e vengono rilasciati previa presentazione del documento di conferma della prenotazione del soggiorno da parte della struttura ricettiva. La validità del pass è fino alle ore 19.00 del giorno successivo all'ultimo pernottamento e consente la circolazione all'interno della ZTL bus per la sola zona di riferimento. L'accesso all'Isola Nova del troncchetto è consentito fino ad un numero massimo di quattro volte
- **Verona:** il Comune ha istituito un sistema di tariffazione degli accessi dei bus turistici a Zona a Traffico Limitato che dà diritto solo all'accesso e al carico e scarico dei passeggeri. "I bus che trasportano persone che vanno ad alloggiare in hotel siti nel territorio del Comune di Verona, pagano € 15,00 per il giorno di arrivo ed € 15,00 per il giorno di partenza. Nei giorni intermedi, se utilizzano il bus per effettuare visite al di fuori del Comune di Verona, pagano € 40,00 per poter rientrare. I bus che portano in città persone alloggiate nei comuni della Provincia di Verona pagano € 65,00 per giorno di visita, mentre se questi bus provengono da alberghi situati nei Comuni del lago di Garda pagano € 40,00 per giorno. Sono previste altre facilitazioni per accessi alla città nelle ore serali. Il pass deve sempre essere visibile sul cruscotto
- **Vicenza:** le strutture ricettive devono fare richiesta per l'accesso dei bus che possono effettuare carico e scarico dei clienti, per entrate e uscite anche ripetute
- **Vieste:** in linea di massima, l'accesso è limitato ai bus turistici per le difficoltà logistiche di circolazione;

Gestione della sosta

- **Bari:** nei casi in cui è consentito l'accesso, la sosta è consentita solo per il carico e lo scarico dei clienti
- **Bolzano:** l'autorizzazione temporanea si riferisce al transito e alla sosta. Non è specificata la durata della stessa
- **Catania:** la sosta, vista le condizioni eccezionali nelle quali è consentito l'accesso, è limitata alle sole operazioni di carico e scarico
- **Firenze:** la sosta è consentita, ai bus che trasportano i clienti nelle strutture ricettive, negli appositi parcheggi riservati ai titolari di contrassegno

- **Genova:** se il bus riesce ad accedere alle zone di interesse, la sosta non può che essere limitata al tempo di carico e scarico
- **Ischia, Livigno, Riva del Garda:** la sosta non è espressamente regolamentata, pertanto è subordinata alla regola per gli accessi
- **Lecce, Rimini:** la sosta è consentita negli alberghi in cui è presente il parcheggio o una convenzione con i parcheggi presenti nell'area mentre nelle altre strutture è consentito solo il carico/scarico dei passeggeri
- **Milano:** la sosta nell'area ZTL "B" è prevista negli appositi spazi consentiti mentre nell'area "C" il ticket consente la sosta per massimo 5 ore
- **Montecatini Terme:** la sosta può avvenire esclusivamente per il carico e lo scarico passeggeri e bagagli. Segue possibilità di sostare nei parcheggi privati autorizzati o, se è stato pagato il ticket, in appositi spazi predisposti dal Comune
- **Palermo:** la sosta è consentita nei parcheggi a pagamento all'interno della zona ZTL
- **Perugia:** la sosta è consentita negli eventuali spazi privati degli hotel o nel parcheggio dedicato a pagamento (massimo 30 bus) collegato con metro per il centro storico di Perugia. È consentita inoltre, previa autorizzazione, per il carico scarico degli ospiti
- **Roma:** esistono diverse regolamentazioni a seconda delle zone ("A", "B" e "C") della ZTL. Nella zona "C" la sosta è consentita solo per carico e scarico clienti e ferma restando la richiesta di autorizzazione sopra individuata per l'accesso. Nelle zone "A" e "B", è consentita la sosta breve (15 minuti), oraria e lunga nelle aree autorizzate (sempre previo accreditamento e acquisto del permesso). Esistono alcune sottozone delle aree "A" e "B" in cui la sosta e il parcheggio sono permessi previo acquisto di apposito permesso giornaliero, che attribuisce anche il relativo orario. In queste sottozone, dunque, è contingentata solo la sosta
- **Venezia:** la sosta all'interno della ZTL BUS è consentita esclusivamente nelle aree di carico e scarico autorizzate, nei parcheggi dedicati e nei parcheggi privati, raggiungibili comunque con l'esposizione del pass
- **Verona:** divieto di sosta per i bus nell'area denominata "ZTL Bus" a eccezione di due aree: Parcheggio Centro e Parcheggio "C" dello Stadio. I parcheggi sono a pagamento
- **Vicenza:** la sosta è consentita solo per il carico e lo scarico dei clienti.

3.7. il costo del servizio (per i bus turistici)

Molte tra le città esaminate, non prevedono tassa per l'accesso dei bus turistici. Dove esistenti, le tariffe per gli accessi sono legate ad una serie di variabili, principalmente le dimensioni del bus e la classe di inquinamento. Allo stesso modo, è prevista una scontistica relativa ai giorni di permanenza o alla stagionalità. In alcuni casi, la tariffa per l'accesso comprende anche la sosta.

Come già evidenziato, i continui aggiornamenti nelle regolamentazioni di accesso spesso riguardano proprio le tariffe applicabili, i cui aumenti vengono pianificati anche con riferimento ad un arco temporale che supera l'anno solare:

- **Bologna:** il ticket che i bus non diretti alle strutture ricettive devono pagare per accedere alla ZTL ha un costo di € 100,00. Il costo è ridotto ad € 60,00 se i clienti del bus hanno previsto il servizio di visita guidata effettuato da una guida turistica abilitata in Regione Emilia-Romagna

- **Cavallino-Treporti:** la ZTL è in vigore su tutto il territorio comunale. I bus che trasportano clienti verso le strutture ricettive possono ottenere una tariffa agevolata che tiene conto della classe di inquinamento del mezzo (Classi da euro 0 a euro 5 compresa; euro 6). Per avere diritto alla tariffa agevolata è necessario dimostrare la prenotazione dell'azienda ricettiva
- **Firenze:** le tariffe per il contrassegno sono legate a dimensione, classe di inquinamento e tipo di alimentazione, acquisto *on line* o al *check point*. Dal secondo giorno in poi la tariffa si riduce
- **Lecce:** le tariffe sono legate alle dimensioni del bus, ai tempi di permanenza e alla disponibilità o meno del parcheggio presso la struttura ricettiva
- **Livigno:** la tassa è prevista solo per la deroga all'accesso dei mezzi vietati (veicoli di categoria M3 – Classi A1 – A2 – A3)
- **Milano:** è prevista una tassa di accesso per la sola ZTL "C", differenziata a seconda della classe di inquinamento del veicolo. La tariffa include anche 5 ore di sosta gratuita in uno dei parcheggi dedicati. Il ticket si può acquistare *on line*, il che consente di acquisire una prenotazione all'ingresso
- **Montecatini Terme:** da gennaio 2018, è previsto il pagamento di una tariffa giornaliera che cambia seconda che gli autobus turistici siano diretti a strutture prive di parcheggio privato e con permanenza prolungata. Tale tariffa è ridotta se i bus turistici sono diretti a strutture alberghiere con parcheggio privato. I clienti che effettuano numerosi accessi possono istituire un *plafond* da utilizzare man mano che gli accessi vengono effettuati
- **Napoli:** l'accesso è gratuito. Nel 2019, sembra in corso di istituzione una tassa di ingresso pari ad euro 20,00 per mezza giornata ed euro 40,00 per l'intera giornata
- **Palermo:** la tassa di accesso è collegata al numero di giorni di permesso. Sono disponibili i permessi giornalieri, mensili, semestrali e annuali. Non sono previste riduzioni per mezzi che accompagnano i turisti nelle imprese della ricettività
- **Perugia:** non è prevista alcuna tassa di accesso per i bus che accompagnano i clienti agli hotel posizionati all'intero della ZTL e dell'area urbana di Perugia
- **Roma:** La tariffa giornaliera dei permessi è legata ad una serie di variabili: acquisto *on line* o al *check point*, zona ZTL, lunghezza del mezzo, classe di inquinamento. Le tariffe oscillano da valori minimi pari a € 55 (per il Permesso A) fino ad un massimo di € 240 (per le aree B51 - B52 - B53 del Colosseo), se il permesso viene acquistato al *check point*. Per quanto riguarda gli acquisti dei permessi effettuati *on line*, il valore minimo è pari ad € 42, quello massimo è pari ad € 180, sempre per le zone di cui sopra. Le tariffe sono ridotte in caso di bus di lunghezza inferiore agli 8 metri. È prevista infine una tariffa speciale in occasione dei "Grandi Eventi" pari ad € 50. Sono inoltre previsti sconti per le seguenti situazioni: stagionalità, possesso di pedana per la salita/discesa dei passeggeri con disabilità, numero di giorni consecutivi per cui si acquista il permesso. È prevista inoltre l'extra-sosta che prevede, nelle aree di sosta oraria (massimo 3 ore), il pagamento di 100 euro orarie per il prolungamento della sosta. È inoltre previsto l'acquisto di un carnet di ingressi per 50, 100, 200 o 300 giornate il cui costo varia secondo le Zone e la lunghezza del bus partendo da un minimo di € 1.350 per 50 ingressi ad un massimo di € 26.250 per 300 ingressi
- **Venezia:** l'accesso è sempre consentito con tariffe agevolate rispetto ai bus turistici per escursionisti, tariffe che vengono ulteriormente differenziate in relazione alla zona che si intende raggiungere (Lido, Terraferma, Tronchetto), alla stagionalità e classe di inquinamento del mezzo. Il Pass per verso Venezia Lido è gratuito con l'obbligo dell'imbarco del bus sul traghetto. L'agevolazione tariffaria è tassativamente ed univocamente vincolata al medesimo gruppo trasportato in entrata o in uscita o all'interno delle zone a traffico limitato ed al medesimo autobus

- **Verona:** la tassa di accesso è stabilita in 15 euro per il giorno di arrivo e per il giorno di partenza. È necessario dimostrare la prenotazione con il voucher d'agenzia o con un documento che dimostri la prenotazione e la permanenza in un hotel. L'ingresso senza permesso comporta l'applicazione della tariffa intera pari a 300 euro.

4. il punto di vista degli operatori turistici

Cosa pensano gli operatori turistici delle zone a traffico limitato? Quale percezione hanno degli effetti che le ZTL producono sulla gestione delle attività aziendali e sul fenomeno turistico?

Per rispondere a queste domande, il Centro studi di Federalberghi ha intervistato 199 strutture ricettive ubicate in 36 comuni turistici che hanno istituito la ZTL²⁸.

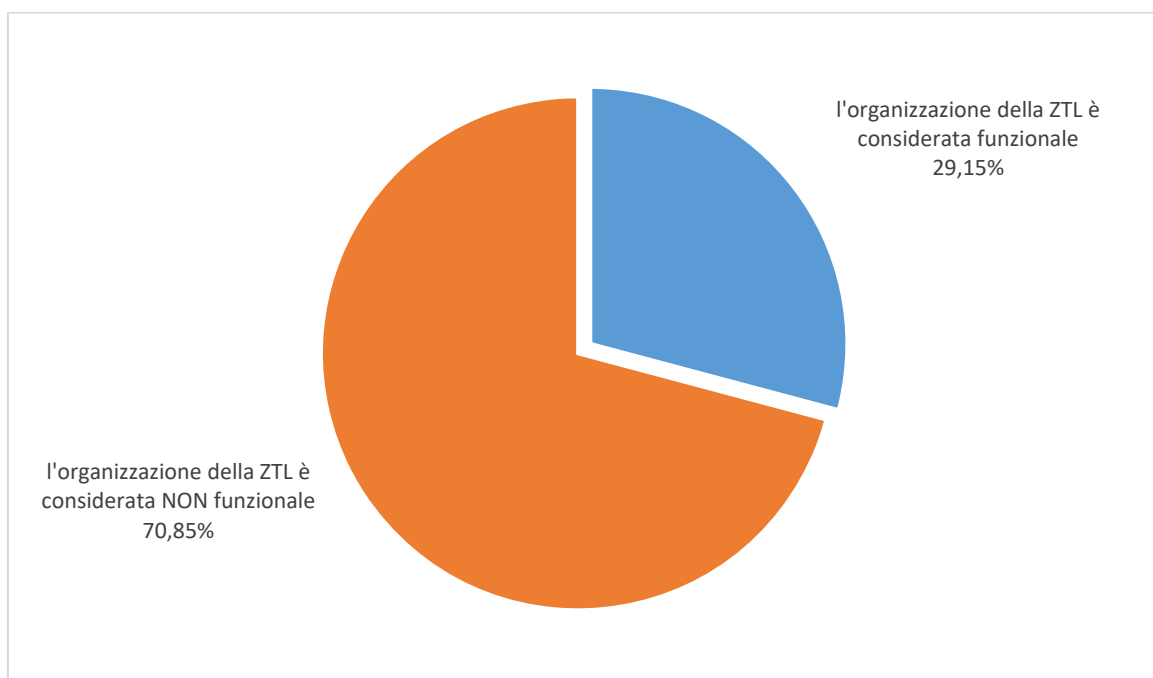
Il campione è composto da 5 alberghi a 5 stelle, 54 a 4 stelle, 90 a 3 stelle, 26 a 2 stelle, 9 a 1 stella e 15 strutture extralberghiere.

Sono state consultate sia strutture ubicate all'interno della ZTL (60% del campione), sia strutture ubicate all'esterno (40%).

Le interviste sono state effettuate dal 12 al 19 giugno 2019, con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

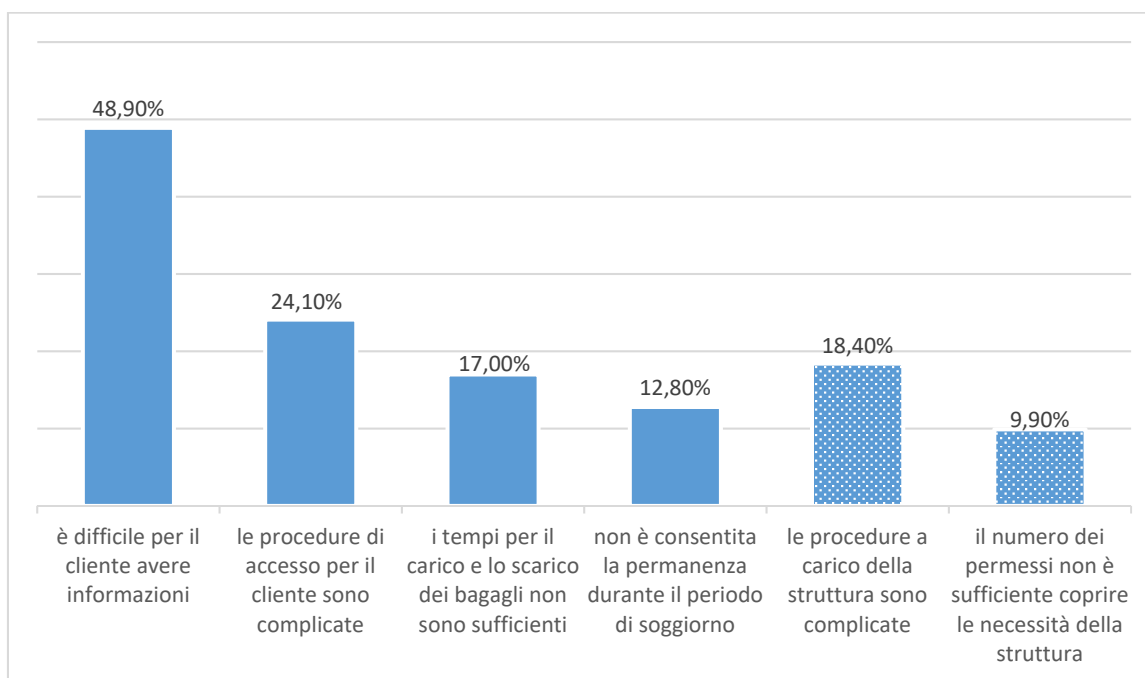
4.1. il giudizio generale sulla funzionalità delle ZTL

Un'ampia maggioranza di coloro che hanno risposto (il 71%) ha espresso un giudizio critico sul modo in cui sono impostate le ZTL.



In primo luogo, emergono le preoccupazioni per i disservizi provocati alla clientela: il 48,90% di coloro che hanno risposto segnala la difficoltà di accesso alle informazioni, seguita dalle complicazioni connesse alle procedure di accesso all'area ZTL (24,10%), dall'insufficienza dei tempi di sosta concessi ai clienti per il carico e lo scarico dei bagagli (17,00%) e dall'impossibilità di permanere nell'area durante il periodo di soggiorno (12,80%).

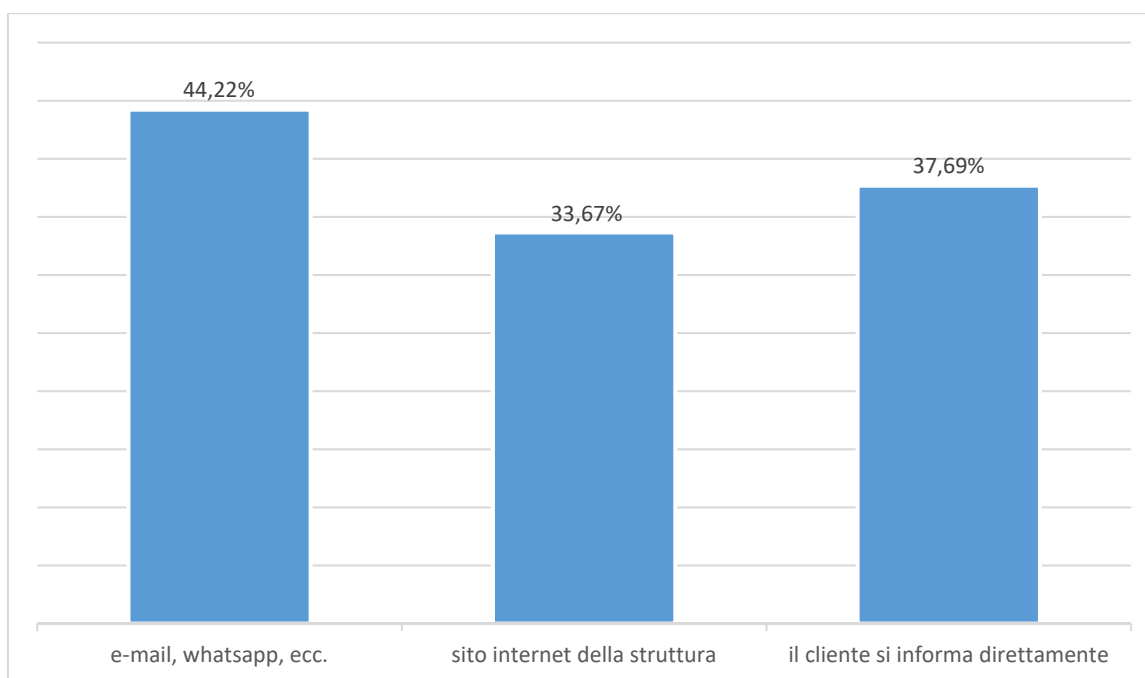
²⁸ si tratta dei medesimi comuni dei quali nel capitolo precedente è stata esaminata la regolamentazione: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Rimini, Cavallino-Treporti, Jesolo, Torino, Lignano Sabbiadoro, Lazise, Cervia, Napoli, Bologna, Ravenna, Sorrento, Comacchio, Verona, Abano Terme, Vieste, Genova, Cattolica, Montecatini-Terre, Padova, Riva del Garda, Sirmione, Palermo, Livigno, Ischia, Cortina d'Ampezzo, Trento, Catania, Perugia, Bari, Lecce, Bolzano, Vicenza.



Rilevano anche le complicazioni che gravano sull'organizzazione aziendale, connesse alle procedure che la struttura affronta per il rilascio dei permessi (18,40%) ed alle limitazioni del loro numero, che non è sufficiente a coprire il fabbisogno (9,90%)²⁹.

4.2. l'accesso alle informazioni sulle ZTL

Le strutture ricettive si ritrovano a svolgere le funzioni di sportello informativo, affiancando l'amministrazione comunale.



²⁹ la domanda ammetteva più di una risposta

Si è detto infatti che l'accesso alle informazioni costituisce la principale criticità per i turisti: essi hanno assoluto bisogno di essere informati per tempo dell'esistenza della ZTL, in modo da poter organizzare di conseguenza l'arrivo in zona e la permanenza, e di conoscere le condizioni e le modalità di accesso, indispensabili per evitare di incorrere in errori ed incappare nelle conseguenti sanzioni

La maggior parte delle strutture intervistate (il 44,22% del campione) si fa carico direttamente dell'onere di informare il cliente, inviandogli comunicazioni dirette (e-mail, whatsapp, etc.) o mediante il sito internet della struttura (33,67%).

Ovviamente, la comunicazione corre in entrambe le direzioni, e quindi talvolta è il cliente a prendere l'iniziativa (37,69%), per chiedere informazioni alla struttura³⁰.

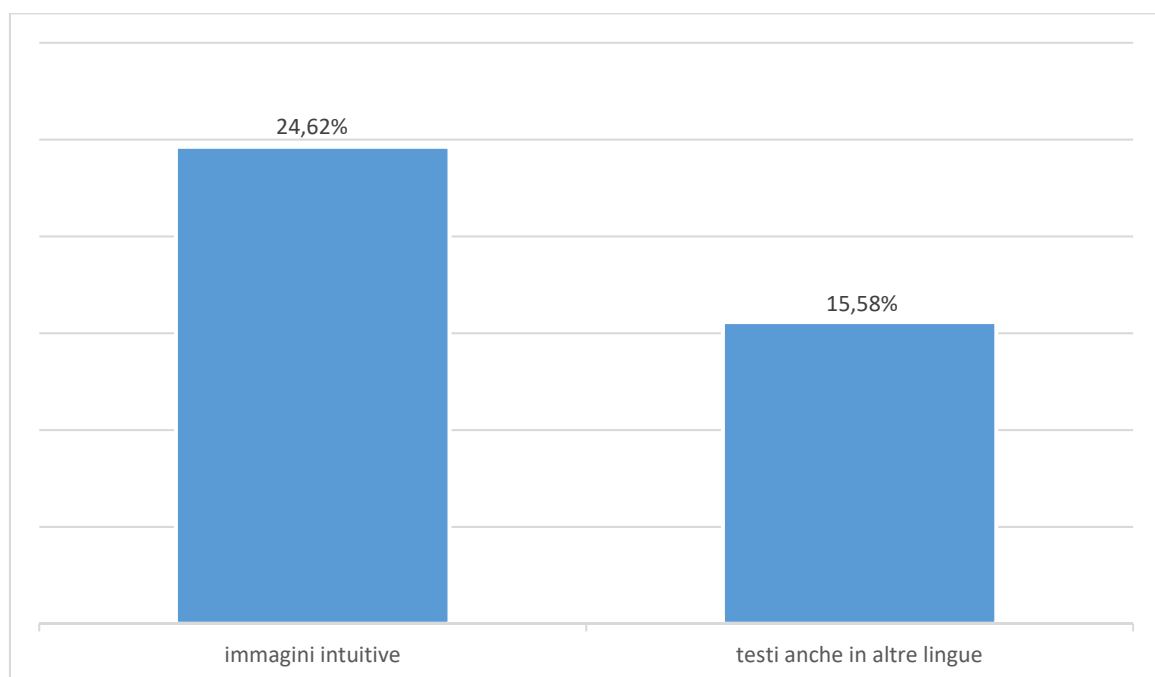
Ciò accade soprattutto nei casi in cui la struttura è ubicata in un'area non soggetta a restrizioni, ma il cliente ha comunque bisogno di informazioni sulla ZTL, perché ci si dovrà recare o dovrà attraversarla durante il soggiorno.

4.3. la segnaletica di accesso alle ZTL

Un altro aspetto importante per chi si muove in auto è la facilità di lettura e interpretazione della segnaletica stradale che delimita le aree regolamentate e ne indica le modalità e gli orari di accesso.

La lettura dei dati restituisce l'immagine di un sistema che presenta ampi margini di miglioramento, in specie per quel che riguarda l'attenzione alle esigenze del turista e, più in generale, del forestiero.

La presenza di messaggi in lingue diverse dall'italiano e di immagini di facile interpretazione (es. un disco verde o rosso) viene rilevata solo da una minoranza di rispondenti (rispettivamente, il 15,58% ed il 24,62%).



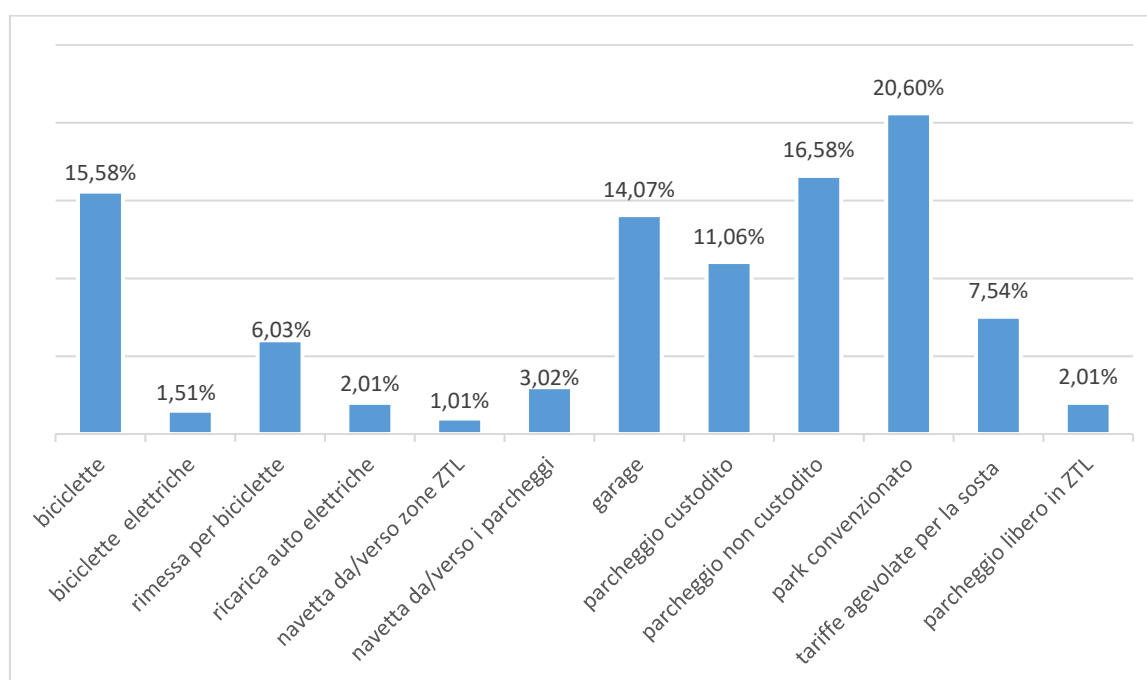
³⁰ la domanda ammetteva più di una risposta

4.4. servizi e dotazioni a disposizione dei clienti degli hotel

Gli hotel non si limitano a fornire informazioni sull'esistenza delle ZTL e sulle modalità di funzionamento.

Il 66,8% delle strutture intervistate propone alla propria clientela anche servizi e dotazioni in grado di migliorare la fruibilità delle zone a traffico limitato.

Questi servizi possono essere distinti in due grandi aggregati: la possibilità di avere dei mezzi a basso impatto ambientale (biciclette, biciclette elettriche, postazioni per ricarica di veicoli elettrici, etc.) o servizi di trasporto dedicati con navette e possibilità di parcheggio gratuito o a tariffe convenzionate³¹.



4.5. i vantaggi indotti dalle ZTL

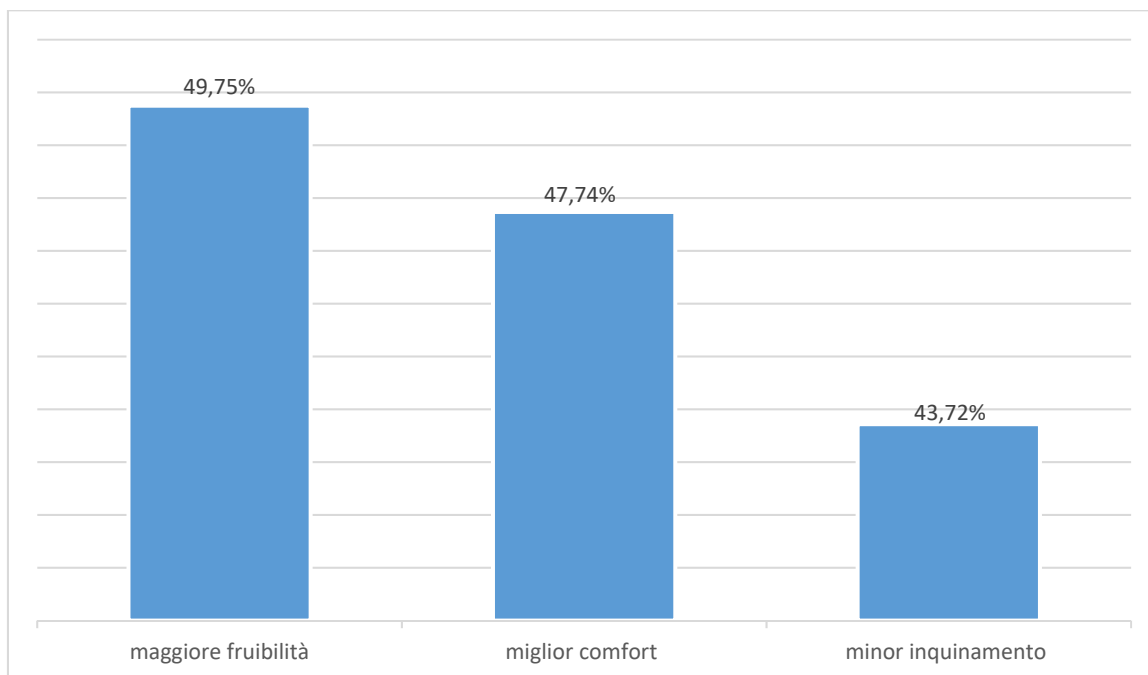
Ovviamente, non esistono solo le criticità. Una ZTL ben organizzata può apportare dei vantaggi, sia al turismo sia alla popolazione locale.

Il 49,75% dei rispondenti apprezza la maggiore fruibilità turistica della città, seguita a ruota dal miglior comfort acustico ed ambientale e minore congestione del traffico (47,74%) e dal minor inquinamento atmosferico (43,72%)³².

Anche se nessuna di queste risposte, singolarmente considerata, oltrepassa la soglia del 50%, nel complesso si intuisce che gli operatori non sono pregiudizialmente contrari alla regolamentazione del traffico in determinate zone purché, ovviamente, siano adottati gli accorgimenti necessari per consentire ai turisti e alle strutture che li accolgono di poter svolgere agevolmente le proprie attività.

³¹ la domanda ammetteva più di una risposta

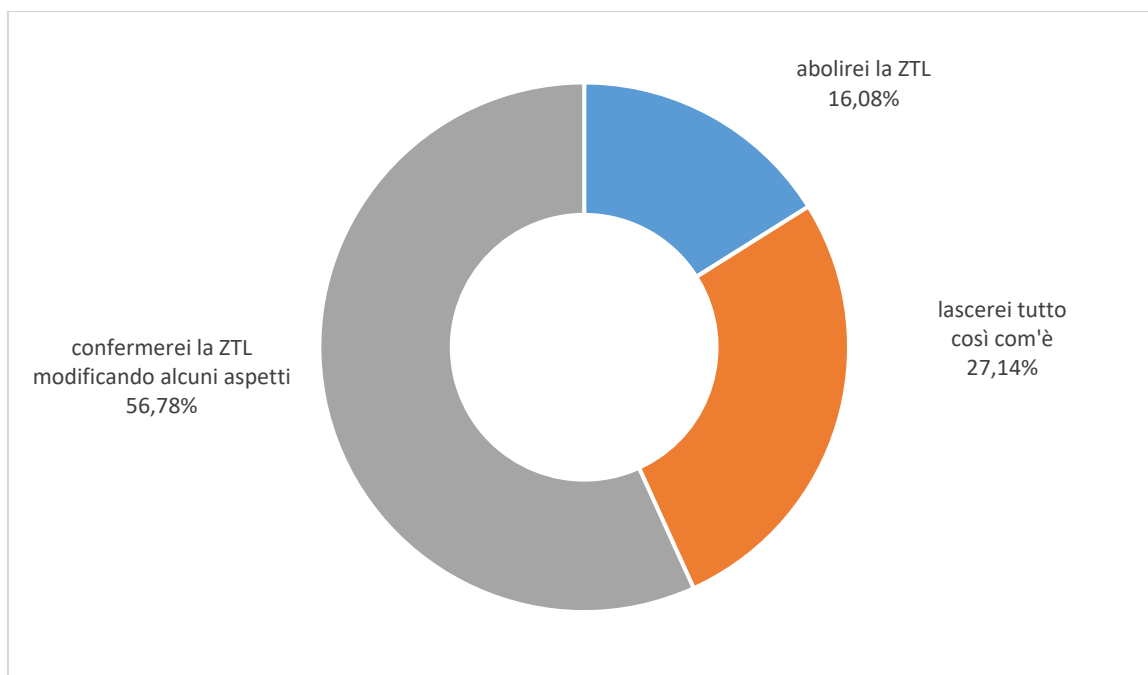
³² la domanda ammetteva più di una risposta



4.6. linee guida per migliorare il servizio

Abbiamo infine domandato agli operatori cosa farebbero se avessero il potere di modificare la regolamentazione della ZTL. Sono risultate minoritarie tanto le posizioni di chi propone di abolirla (16,08%), quanto quelle di chi vorrebbe che tutto restasse così com'è (27,14%).

Prevalgono di gran lunga coloro che confermerebbero le restrizioni del traffico, modificandone alcuni aspetti (56,78%).



Le proposte spaziano in molti campi: informazione, segnaletica, orari, procedure, servizi per la mobilità, etc., esprimendo una richiesta di ragionevolezza, chiarezza, semplicità e flessibilità, finalizzate all'obiettivo di offrire un servizio di migliore qualità.

5. le guide degli alberghi

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

Indagine sulle zone a traffico limitato, 2019

Il mio futuro è sostenibile, 2019

Dal breakfast al dinner gourmet: il reparto F&B in hotel diventa protagonista, 2019

Gli incentivi alle assunzioni nel settore Turismo, 2019

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2019

L'imposta di soggiorno in sintesi, 2019

La registrazione degli ospiti ai fini di sicurezza, 2019

Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive - settima edizione, 2019

Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2019

La protezione dei dati personali nella gestione delle imprese ricettive, 2019

Ecobonus: istruzioni per l'uso, 2019

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2018

Come ripensare la ristorazione, per soddisfare le nuove esigenze dell'ospite, 2018

La reception per tutti, 2018

Incentivi sulla riqualificazione delle strutture ricettive, 2015 - 2018

Direct booking, 2017

L'albergo (manuale della collana Le Bussole), 2017

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2017

Alternare formazione e lavoro. Il progetto scuola, 2017-2018

Nuova disciplina delle prestazioni occasionali, 2017

Sommerso turistico ed affitti brevi, 2016

Locazioni brevi e sharing economy, 2016

Indagine sulle tourist card, 2016

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2016

L'apporto di Federalberghi al Decreto Turismo, 2016

Seminario istituzionale sul regime fiscale delle locazioni brevi, 2015

La privacy nell'ospitalità, 2002 - 2015

Taccuino degli allergeni, 2015

Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2015

L'antitrust sanziona Tripadvisor, 2015

Stop all'abusivismo, 2014 - 2015

L'imposta di soggiorno. Osservatorio sulla fiscalità locale, 2012 - 2015

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2015

Ospitare, servire, ristorare. Storia dei lavoratori di alberghi e ristoranti in Italia dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, 2014

Settimo rapporto sul sistema alberghiero italiano, 2014

L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009 - 2014

@Hotel: digital marketing operations, 2014

L'alternanza scuola-lavoro nel settore turismo, 2014

I contratti a termine nel settore turismo dopo il jobs act, 2014

Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2006 - 2014

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2014

I tirocini formativi nel settore turismo, 2014

Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2014

Federalberghi ricorre all'Antitrust contro le on line travel agencies, 2014 - 2015

Guida al nuovo CCNL Turismo, 2014

Riflessioni e proposte per il rinnovo del CCNL Turismo, 2013

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2013

Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2012

Il lavoro delle donne nel settore turismo, 2012

Percorsi formativi in Italia per il settore turismo, 2012

La successione dei contratti a termine nel settore turismo, 2012

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2012

Il turismo lavora per l'Italia, 2012

Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 - 2011

La contrattazione di secondo livello nel settore turismo, 2011

Misure per l'incremento della produttività del lavoro, 2011

Gli stage nel settore turismo - ed. speciale progetto RE.LA.R., 2011

Gli stage nel settore turismo, 2004 - 2011

L'apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011

La sicurezza antincendio negli alberghi italiani, 2011

Metodologia di sicurezza antincendio MBS, 2011

Imposta municipale unica, 2011

Guida al mercato russo, 2011

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2011

Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 – 2010

Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010

L'apprendistato nel settore Turismo, 2010

Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010

Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010

A agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010

Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2009

La pulizia professionale delle camere albergo, 2009

Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009

Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009

Internet e Turismo, 2009

Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007

Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007

Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006

Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006

Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006

Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005

Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005

Dimensione dell'azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005

La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 - 2010

Dati essenziali sul movimento turistico, 2004

Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004

I contratti part time nel settore Turismo, 2004

I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004

I condoni fiscali, 2003

Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003

Repertorio dei percorsi formativi universitari per il settore turismo, 2003

Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003

La riforma dell'orario di lavoro, 2003

La riforma del part time, 2003

Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002

I congedi parentali, 2002

Il turismo religioso in Italia, 2002

Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 - 2002

Il nuovo collocamento dei disabili , 2001

Le stagioni dello sviluppo, 2001

Sistema ricettivo termale in Italia, 2001

Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001

Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001

La flessibilità del mercato del lavoro, 2000

Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000

Il Turismo lavora per l'Italia, 2000

Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000

Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000

Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000

Il codice del lavoro nel turismo, 1999 - 2003

Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999

Il collocamento obbligatorio, 1998

Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998

Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997

La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997

Il lavoro temporaneo, 1997

Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997

La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996

La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995

Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995

Il franchising nel settore alberghiero, 1995

Il finanziamento delle attività turistiche, 1994

Igiene e sanità negli alberghi, 1994

Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994

Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993

Per una politica del turismo, 1993

Ecologia in albergo, 1993

Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993

La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993

Il turismo culturale in Italia, 1993

Il turismo marino in Italia, 1993

Serie storica dei minimi retributivi, 1993

Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992

L'albergo impresa, 1990

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali, raggruppate in 19 unioni regionali, e 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

L'associazione rappresenta gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.